

Sezione di diritto internazionale dell'economia*

MERCATO INTERNO, CONCORRENZA, AIUTI DI STATO

Libera circolazione delle merci

Sentenza del 19 novembre 2020, Corte di Giustizia, *B S*, causa C-663/18
«Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione delle merci – Organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa – Deroghe – Tutela della salute – Legislazione nazionale che limita l'industrializzazione e la commercializzazione della canapa soltanto alle fibre e ai semi – Cannabidiolo (CBD)»

La Corte ha statuito che gli articoli 34 e 36 del TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che vieta la commercializzazione del cannabidiolo (CBD) legalmente prodotto in un altro Stato membro, qualora sia estratto dalla pianta di *Cannabis sativa* nella sua interezza e non soltanto dalle sue fibre e dai suoi semi, a meno che tale normativa sia idonea a garantire la realizzazione dell'obiettivo della tutela della salute pubblica e non ecceda quanto necessario per il suo raggiungimento. Il regolamento 1307/2013 sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune.

Sentenza dell'8 ottobre 2020, Corte di Giustizia, *KohlPharma*, causa C-602/19

«Rinvio pregiudiziale – Articoli 34 e 36 TFUE – Libera circolazione delle merci – Restrizioni quantitative – Misure di effetto equivalente – Diniego di approvazione di una modifica delle informazioni e dei documenti relativi a un medicinale che beneficia di un'autorizzazione all'importazione parallela – Tutela della salute e della vita delle persone – Direttiva 2001/83/CE»

La Corte ha statuito che gli articoli 34 e 36 del TFUE ostano a che l'autorità competente di un primo Stato membro rifiuti di approvare le modifiche delle informazioni e dei documenti relativi ad un medicinale che beneficia di un'autorizzazione all'immissione in commercio in un secondo Stato membro e che è

* Coordinatore: Prof.ssa Ornella Porchia (Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Giurisprudenza). Hanno partecipato alla redazione della presente Sezione: Diego Bonetto, Luca Calzolari, Elena Corcione, Francesco Costamagna, Filippo Croci, Sophie Domaine, Lorenza Mola, Stefano Montaldo, Anna Panarella, Gabriella Perotto, Alessandro Rosanò, Vito Rubino, Elisa Ruozi, Stefano Saluzzo, Andrea Spagnolo.

oggetto di un'autorizzazione all'importazione parallela verso il primo Stato membro, per il solo motivo che l'autorizzazione all'immissione in commercio di riferimento nel primo Stato membro è scaduta e che le modifiche proposte si basano, in combinazione con le indicazioni autorizzate nel secondo Stato membro per il medicinale che è stato oggetto di un'importazione parallela, sulle indicazioni relative a un medicinale che ha la stessa indicazione terapeutica, che beneficia di un'autorizzazione all'immissione in commercio in entrambi gli Stati membri interessati e che è prodotto, essenzialmente, con il medesimo principio attivo, ma in una diversa forma farmaceutica, se l'autorizzazione all'importazione parallela di cui trattasi permane valida e se non vi è alcun indizio sufficiente ad attestare l'esistenza di un rischio per la tutela effettiva della vita e della salute delle persone.

Sentenza del 16 luglio 2020, Corte di Giustizia, *Antonio Capaldo*, causa C-496/19

«Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Codice doganale comunitario – Regolamento (CEE) n. 2913/92 – Controllo delle merci – Domanda di revisione della dichiarazione in dogana – Controllo a posteriori».

La Corte ha ricordato che, nell'ottica della finalità del codice doganale di garantire una corretta applicazione delle tasse da esso previste, l'articolo 78 di tale codice mira a far coincidere la procedura doganale con la situazione reale, correggendo gli errori o le omissioni materiali nonché gli errori di interpretazione del diritto applicabile. Stanti tali finalità, l'articolo 78 va interpretato in modo tale da permettere, in via generale, che l'autorità doganale proceda a revisioni o ad altri controlli a posteriori delle dichiarazioni doganali per regolarizzare eventualmente la situazione, ciò anche in ipotesi di precedenti controlli doganali conclusi con esiti opposti e non contestati. Pertanto, l'articolo 78 del codice doganale non osta all'avvio della procedura di revisione della dichiarazione in dogana da esso prevista, anche qualora la merce di cui trattasi sia stata sottoposta, in occasione di una precedente importazione e senza contestazione, a una verifica fisica che abbia confermato la sua classificazione doganale.

Libera circolazione dei lavoratori

Sentenza del 16 luglio 2020, Corte di Giustizia, *AFMB e a.*, causa C-610/18.

«Rinvio pregiudiziale – Lavoratori emigranti – Previdenza sociale – Legislazione applicabile – Regolamento (CEE) n. 1408/71 – Articolo 14, punto 2, lettera a) – Nozione di “persona che fa parte del personale viaggiante di un'impresa” – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articolo 13, paragrafo 1, lettera b) – Nozio-

ne di “datore di lavoro” – Autotrasportatori che di norma esercitano un’attività subordinata in due o più Stati membri o Stati dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA) – Autotrasportatori che hanno stipulato un contratto di lavoro con un’impresa ma sottoposti all’autorità effettiva di un’altra impresa avente sede nello Stato membro di residenza di tali autotrasportatori – Determinazione dell’impresa che ha la qualità di “datore di lavoro”»

La Corte si è pronunciata in merito all’interpretazione della nozione di “datore di lavoro” ai sensi dell’art. 14, punto 2, lett. a), del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno dell’Unione, nonché dell’art. 13, par. 1, lett. b), sub i), del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Ad avviso della Corte, in particolare, il datore di lavoro di un autotrasportatore internazionale, ai sensi di tali disposizioni, è l’impresa che (i) esercita l’autorità effettiva su tale autotrasportatore, (ii) sopporta, di fatto, il costo salariale corrispondente e (iii) dispone del potere effettivo di licenziarlo, e non, invece, l’impresa con cui detto autotrasportatore ha stipulato un contratto di lavoro e che è formalmente presentata in tale contratto come datore di lavoro di questo stesso autotrasportatore

Sentenza del 6 ottobre 2020, Corte di Giustizia, *Jobcenter Krefeld*, causa C-181/19

«Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione delle persone – Lavoratori – Regolamento (UE) n. 492/2011 – Articolo 7, paragrafo 2 – Parità di trattamento – Vantaggi sociali – Articolo 10 – Figli scolarizzati – Direttiva 2004/38/CE – Articolo 24 – Prestazioni di assistenza sociale – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articolo 4 – Articolo 70 – Prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo – Lavoratore migrante con figli a carico scolarizzati nello Stato membro ospitante»

Pronunciandosi nell’ambito di un rinvio pregiudiziale proposto dal Tribunale superiore per il contenzioso sociale del Land Renania settentrionale-Vestfalia (Germania), la Corte di giustizia si è pronunciata in merito all’interpretazione di varie previsioni del diritto dell’Unione, con riferimento ad una normativa di uno Stato membro (nella fattispecie, la Germania) in base alla quale siano in ogni caso e automaticamente esclusi da determinate prestazioni sociali un cittadino di un altro Stato membro (ex lavoratore in cerca di occupazione) e i suoi figli minorenni, che godono tutti, nel primo Stato membro, di un diritto di soggiorno fondato sull’art. 10 del regolamento (UE) n. 492/2011 relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione. In particolare, la Corte ha statuito che ostano ad una siffatta normativa: da un lato, gli artt. 7, par. 2, e 10 del citato regolamento, senza che tale interpretazione sia rimessa in discussione dall’art. 24,

par. 2, della direttiva 2004/38/CE sui diritti di circolazione e soggiorno dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari; dall'altro lato, l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, in combinato disposto con l'art. 3, par. 3, e con l'art. 70, par. 2, dello stesso regolamento.

Sentenza del 17 dicembre 2020, Corte di Giustizia, *Onofrei*, causa C-218/19
 «Domanda di pronuncia pregiudiziale – Libera circolazione delle persone – Libertà di stabilimento – Accesso alla professione forense – Esonero dalla formazione e dal certificato di idoneità professionale – Prassi nazionale che limita l'esonero ai dipendenti pubblici che abbiano operato nel settore del diritto nazionale, sul territorio nazionale e nel pubblico impiego nazionale»

La Corte ha affermato che gli artt. 45 e 49 TFUE, riguardanti, rispettivamente, la libera circolazione dei lavoratori e la libertà di stabilimento, devono essere interpretati, per un verso, nel senso che ostano ad una normativa nazionale che riservi il beneficio dell'esonero dalla formazione professionale, nonché dal possesso del certificato di idoneità alla professione di avvocato, determinati funzionari pubblici di uno Stato membro, escludendo dal medesimo beneficio i funzionari, agenti o ex agenti dell'Unione europea, che abbiano svolto le loro funzioni in seno ad un'istituzione europea e al di fuori del territorio francese. Per altro verso, le medesime disposizioni del TFUE non ostano ad una normativa nazionale che assoggetti il predetto beneficio alla condizione che l'interessato abbia svolto attività giuridiche concernenti il diritto nazionale.

Sentenza del 17 dicembre 2020, Corte di Giustizia, *G. M. A. (Demandeur d'emploi)*, causa C-710/19

«Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione delle persone – Articolo 45 TFUE – Persone in cerca di occupazione – Diritto di soggiornare per cercare un posto di lavoro – Durata del soggiorno – Termine ragionevole concesso alla persona in cerca di occupazione [per prendere conoscenza delle offerte di lavoro che possano convenirle e per adottare le misure necessarie al fine di poter essere assunta] – Obblighi dello Stato membro ospitante – Obbligo della persona in cerca di occupazione – Direttiva 2004/38/CE – Articolo 14, paragrafo 4, lettera b) – Mantenimento del diritto di soggiorno – Presupposti – Articoli 15 e 31 – Garanzie procedurali – Poteri di un giudice nazionale nell'ambito dell'esame di un ricorso di annullamento avverso una decisione che nega il riconoscimento di un diritto di soggiorno superiore a tre mesi ad un cittadino dell'Unione alla ricerca di un'occupazione»

La Corte ha statuito che l'art. 45 TFUE e l'art. 14, par. 4, lett. b), della direttiva 2004/38/CE devono essere interpretati nel senso che uno Stato membro ospitante è tenuto a concedere ad un cittadino dell'Unione in cerca di occu-

pazione un termine ragionevole, che cominci a decorrere a partire dal momento in cui tale cittadino si è registrato quale persona alla ricerca di un posto di lavoro, allo scopo di consentirgli di prendere conoscenza delle offerte di lavoro che possano convenirgli e di adottare le misure necessarie al fine di essere assunto. Inoltre, la Corte ha precisato che, in pendenza del suddetto termine, lo Stato membro ospitante può esigere che un cittadino in cerca di occupazione dimostri di essere alla ricerca di un posto di lavoro, mentre la dimostrazione della circostanza di avere buone possibilità di trovare un'occupazione può essere richiesta dallo Stato membro ospitante unicamente a seguito della scadenza del termine in questione.

Libertà di stabilimento

Sentenza del 3 settembre 2020, Corte di Giustizia, *Vivendi*, causa C-719/18
«Rinvio pregiudiziale – Comunicazioni elettroniche – Articolo 11, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Libertà e pluralismo dei media – Libertà di stabilimento – Articolo 49 TFUE – Direttiva 2002/21/CE – Articoli 15 e 16 – Normativa nazionale che vieta ad un'impresa dotata di un significativo potere di mercato in un settore di raggiungere una “rilevante dimensione economica” in un altro settore – Calcolo dei ricavi realizzati nel settore delle comunicazioni elettroniche e nel settore dei media – Definizione del settore delle comunicazioni elettroniche – Limitazione ai mercati oggetto di regolamentazione ex ante – Considerazione dei ricavi delle società collegate – Fissazione di una soglia di ricavi diversa per le società attive nel settore delle comunicazioni elettroniche»

La Corte di giustizia si è pronunciata in merito all'interpretazione dell'art. 49 TFUE, relativo alla libertà di stabilimento, a seguito di un rinvio pregiudiziale proposto dal TAR Lazio nell'ambito di una controversia tra, da un lato, Vivendi SA e, dall'altro, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) e Mediaset SpA. In tale contesto, la Corte ha affermato che l'art. 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa di uno Stato membro che ha l'effetto di impedire ad una società registrata in un altro Stato membro, i cui ricavi realizzati nel settore delle comunicazioni elettroniche siano superiori al 40% dei ricavi complessivi di tale settore, di conseguire nel sistema integrato delle comunicazioni ricavi superiori al 10% di quelli del sistema medesimo.

Sentenza del 6 ottobre 2020, Corte di Giustizia, *Commissione c. Ungheria*, causa C-66/18

«Inadempimento di uno Stato – Ricevibilità – Competenza della Corte – Accordo generale sugli scambi di servizi – Articolo XVI – Accesso al mercato –

Elenco di impegni specifici – Condizione relativa all'esistenza di un'autorizzazione – Articolo XX, paragrafo 2 – Articolo XVII – Trattamento nazionale – Prestatore di servizi con sede in uno Stato terzo – Normativa nazionale di uno Stato membro che impone condizioni per la fornitura di servizi di insegnamento superiore nel proprio territorio – Requisito relativo alla conclusione di un accordo internazionale con lo Stato in cui ha sede il prestatore – Requisito relativo all'offerta di una formazione nello Stato in cui ha sede il prestatore – Modifica delle condizioni di concorrenza a favore dei prestatori nazionali – Giustificazione – Ordine pubblico – Prevenzione delle pratiche ingannevoli – Articolo 49 TFUE – Libertà di stabilimento – Direttiva 2006/123/CE – Servizi nel mercato interno – Articolo 16 – Articolo 56 TFUE – Libera prestazione dei servizi – Esistenza di una restrizione – Giustificazione – Motivi imperativi di interesse generale – Ordine pubblico – Prevenzione delle pratiche ingannevoli – Livello elevato di qualità dell'insegnamento – Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Articolo 13 – Libertà accademica – Articolo 14, paragrafo 3 – Libertà di creare istituti di insegnamento – Articolo 16 – Libertà d'impresa – Articolo 52, paragrafo 1»

Adita dalla Commissione europea con ricorso per infrazione, la Corte ha statuito che l'Ungheria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 49 TFUE, oltre che dell'art. XVII dell'accordo generale sugli scambi di servizi (*General Agreement on Trade in Services*, "GATS"), dell'art. 16 della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e degli artt. 13, 14, par. 3, e 16 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, l'inadempimento da parte dell'Ungheria degli obblighi derivanti dall'art. 49 TFUE (nonché dall'art. 16 della direttiva 2006/123/CE) è dovuto all'adozione di una misura nazionale che subordina l'esercizio, in tale Stato membro, dell'attività degli istituti di insegnamento superiore esteri alla condizione che essi offrano una formazione di insegnamento superiore nello Stato in cui hanno sede. Come osservato dall'avvocato generale Kokott nelle conclusioni presentate il 5 marzo 2020 nella medesima causa, la misura nazionale controversa, secondo i critici, avrebbe avuto quale unico obiettivo quello di impedire l'operatività in Ungheria dell'Università dell'Europa Centrale (CEU), fondata nel 1991 allo scopo di promuovere il dibattito critico negli Stati dell'Europa centro-orientale e finanziata in via principale dalle fondazioni "Open Society" dell'uomo d'affari americano di origine ungherese George Soros.

Sentenza del 17 dicembre 2020, Corte di Giustizia, *Onofrei*, causa C-218/19. V. *supra*, *sub* "Libera circolazione dei lavoratori"

Libera prestazione dei servizi

Sentenza del 23 settembre 2020, Corte di Giustizia, *WO*, causa C-777/18.

«Rinvio pregiudiziale – Sicurezza sociale – Assicurazione malattia – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articolo 20 – Cure programmate – Autorizzazione preventiva – Concessione obbligatoria – Presupposti – Impossibilità, per la persona assicurata, di richiedere un'autorizzazione preventiva – Regolamento (CE) n. 987/2009 – Articolo 26 – Assunzione dei costi delle cure programmate sostenuti dalla persona assicurata – Modalità di rimborso – Direttiva 2011/24/UE – Assistenza sanitaria transfrontaliera – Articolo 8, paragrafo 1 – Assistenza sanitaria che può essere soggetta ad autorizzazione preventiva – Principio di proporzionalità – Articolo 9, paragrafo 3 – Trattamento delle richieste di assistenza sanitaria transfrontaliera – Elementi da prendere in considerazione – Termine ragionevole – Libera prestazione dei servizi – Articolo 56 TFUE»

La Corte ha sancito che l'articolo 56 TFUE e l'articolo 8 della Direttiva 2011/24/UE sull'assistenza sanitaria transfrontaliera impongono ad uno Stato membro di prevedere la rimborsabilità delle spese di consultazione medica sostenute in un altro Stato membro, nei limiti della copertura garantita dal regime di assicurazione nazionale. Inoltre, la Corte ha rilevato che tali disposizioni impediscono alle autorità nazionali di negare delle cure ottenute presso un prestatore stabilito in un altro Stato membro nel caso in cui la persona assicurata sia stata impossibilitata a richiedere una siffatta autorizzazione o non abbia potuto attendere la decisione dell'istituzione competente sulla domanda di autorizzazione presentata, per ragioni connesse al suo stato di salute o alla necessità di ricevere urgentemente cure ospedaliere o cure che richiedono l'utilizzo di apparecchiature mediche altamente specializzate e costose.

Sentenza del 3 dicembre 2020, Corte di Giustizia, *BONVER WIN a.s.*, causa C-311/19

«Rinvio pregiudiziale – Libera prestazione dei servizi – Restrizioni – Normativa nazionale che vieta l'esercizio di giochi d'azzardo in taluni luoghi – Applicabilità dell'articolo 56 TFUE – Esistenza di un elemento transfrontaliero»

La Corte ha sancito che le norme sulla libera circolazione dei servizi si applicano anche ad una situazione in cui il ricorrente lamenta la mancata autorizzazione all'esercizio di giochi di azzardo da parte del proprio Stato di stabilimento e, senza, quindi, che vi sia stato alcun movimento transfrontaliero da parte del prestatore, né del servizio. L'elemento decisivo in questo caso è che una parte della clientela proviene dallo Stato membro confinante, essendo la città in questione posta a soli 25 km dal confine tedesco.

Sentenza del 3 dicembre 2020, Corte di Giustizia, *Star Taxi App SRL*, causa C-62/19

«Rinvio pregiudiziale – Articolo 56 TFUE – Applicabilità – Situazione puramente interna – Direttiva 2000/31/CE – Articolo 2, lettera a) – Nozione di “servizio della società dell’informazione” – Articolo 3, paragrafi 2 e 4 – Articolo 4 – Applicabilità – Direttiva 2006/123/CE – Servizi – Capo III (Libertà di stabilimento dei prestatori) e capo IV (Libera circolazione dei servizi) – Applicabilità – Articoli 9 e 10 – Direttiva (UE) 2015/1535 – Articolo 1, paragrafo 1, lettera e) e lettera f) – Nozione di “regola relativa ai servizi” – Nozione di “regola tecnica” – Articolo 5, paragrafo 1 – Omessa previa comunicazione – Opponibilità – Attività consistente nel mettere in contatto, mediante un’applicazione per smartphone, persone che intendono effettuare uno spostamento nell’area urbana e tassisti autorizzati – Qualificazione – Normativa nazionale che assoggetta tale attività a un regime di autorizzazione preventiva»

La Corte ha sancito che un servizio di intermediazione consistente, mediante un’applicazione per smartphone, nel mettere in contatto, dietro retribuzione, persone che intendono effettuare uno spostamento nell’area urbana con tassisti autorizzati costituisce un servizio della società dell’informazione e non un servizio di trasporto, come invece rilevato in riferimento ad altre attività apparentemente simili, ma aventi caratteristiche diverse. In questo caso, infatti, il servizio non trasmette ai fruitori le richieste, non fissa il prezzo della corsa né ne garantisce l’incasso presso tali persone, le quali lo versano direttamente al tassista, e neppure esercita un controllo sulla qualità dei veicoli e dei loro conducenti, né sul comportamento di questi ultimi. Inoltre, la Corte ha sancito che l’imposizione di un obbligo di previa autorizzazione per lo svolgimento di tale attività contrasta con gli articoli 9-10 della Direttiva ‘Servizi’, nel caso in cui l’ottenimento di tale autorizzazione sia subordinato al rispetto di requisiti tecnici inadeguati al servizio interessato.

Sentenza dell’8 dicembre 2020, Corte di Giustizia, *Ungheria c. Parlamento europeo e Consiglio*, causa C-620/18

«Ricorso di annullamento – Direttiva (UE) 2018/957 – Libera prestazione dei servizi – Distacco di lavoratori – Condizioni di lavoro e di occupazione – Retribuzione – Durata del distacco – Determinazione della base giuridica – Articoli 53 e 62 TFUE – Modifica di una direttiva esistente – Articolo 9 TFUE – Sviamento di potere – Principio di non discriminazione – Necessità – Principio di proporzionalità – Portata del principio della libera prestazione dei servizi – Trasporto su strada – Articolo 58 TFUE – Regolamento (CE) n. 593/2008 – Ambiente di applicazione – Principi della certezza del diritto e della chiarezza normativa»

Sentenza dell’8 dicembre 2020, Corte di Giustizia, *Polonia c. Parlamento europeo e Consiglio*, causa 626/18

I ricorsi di Ungheria e Polonia chiedevano l'annullamento della Direttiva (UE) 2018/957, la quale ha modificato la Direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori. Uno dei motivi del ricorso riguardava l'individuazione della base giuridica dell'atto. Secondo i ricorrenti, la direttiva in questione non avrebbe potuto essere adottata sulla base degli articoli 53(1) e 62 TFUE, i quali riguardano la libera circolazione dei servizi. L'atto, infatti, amplia la possibilità per lo Stato ospite di imporre il rispetto delle proprie norme poste a tutela dei lavoratori nei confronti delle imprese che distacchino lavoratori sul loro territorio. Secondo quanto sostenuto da Polonia e Ungheria, la Direttiva non contribuisce alla libera circolazione dei servizi, ma contribuisce a creare ostacoli alla stessa. La Corte ha respinto tale motivo di impugnazione, così come tutti gli altri, rielvando come le norme in materia di libera circolazione dei servizi debbano essere lette in combinato disposto con l'articolo 9 TFUE, il quale impone all'Unione di prendere in considerazione le esigenze connesse alla promozione di un elevato livello di occupazione nonché la garanzia di un'adeguata protezione sociale. Pertanto, la competenza conferita al legislatore europeo in materia di servizi deve essere intesa nel senso di consentire interventi che non abbiano solo l'obiettivo di facilitare l'esercizio della libertà di prestazione dei servizi, ma anche di garantire la tutela di altri interessi fondamentali che tale libertà può pregiudicare.

Aiuti di Stato

Sentenza del 3 marzo 2020, Corte di giustizia (UE), *Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt. contro Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága*, causa C-75/18

«Rinvio pregiudiziale – Libertà di stabilimento – Imposta sul volume d'affari degli operatori di telecomunicazioni – Imposta progressiva che grava maggiormente sulle imprese appartenenti a persone fisiche o giuridiche di altri Stati membri che sulle imprese nazionali – Scaglioni dell'imposta progressiva applicabili a tutti i soggetti passivi – Neutralità dell'importo del volume d'affari quale criterio distintivo – Capacità contributiva dei soggetti passivi – Aiuti di Stato – Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA) – Imposte sul volume d'affari – Nozione»

Sentenza del 3 marzo 2020, Corte di giustizia (UE), *Tesco-Global Áruházak Zrt. contro Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága*, causa C-323/18 (salve minime differenze fattuali, ripercorre il medesimo iter argomentativo seguito nella sentenza *Vodafone* di cui sopra)

La controversia verte su una domanda di sgravio dall'imposta straordinaria, addebitata a seguito di un accertamento fiscale, presentata dalla Vodafone

Magyarország Mobil Távközlési Zrt (controllata ungherese Vodafone Europe BV, con sede nei Paesi Bassi e parte della Vodafone Group plc) presso l'amministrazione tributaria ungherese. In particolare, Vodafone sostiene che la normativa attinente a tale imposta rappresenti un aiuto di Stato vietato, oltre ad essere contrario all'articolo 401 della direttiva IVA. Il giudice del rinvio ritiene che tale imposta, basata sul volume d'affari e calcolata secondo un sistema di aliquote progressive, possa avere un effetto indirettamente discriminatorio nei confronti dei contribuenti appartenenti a persone fisiche o giuridiche straniere e possa pertanto contrastare con gli articoli 49, 54, 107 e 108 TFUE, in quanto solo le controllate ungheresi di società madri straniere pagano, di fatto, l'imposta straordinaria all'aliquota prevista per lo scaglione di volume d'affari più elevato. La Corte ha ritenuto irricevibili le questioni pregiudiziali relative agli articoli 107 e 108 TFUE in quanto, in mancanza di un vincolo di destinazione tra il tributo e l'aiuto, l'eventuale illegittimità della misura di aiuto contestata non è tale da incidere sulla legittimità del tributo stesso. Pertanto, le imprese che ne sono debentrici non possono eccepire che la misura fiscale di cui fruiscono altre persone costituisce un aiuto di Stato per sottrarsi al pagamento di detto tributo o per ottenerne il rimborso. Nel caso di specie, l'onere fiscale incombente sulla Vodafone risulta da un'imposta generale il cui gettito confluisce nel bilancio generale dello Stato, senza essere specificamente destinato al finanziamento di un vantaggio a favore di una particolare categoria di soggetti passivi. La Corte si è dunque concentrata sulla valutazione del vincolo di destinazione fra l'imposta ungherese e l'eventuale aiuto illegittimo (l'esenzione di fatto dall'imposta straordinaria di cui beneficiano taluni soggetti) senza effettuare la consueta analisi basata sui criteri previsti dall'articolo 107(1) TFUE. Inoltre, la Corte ha stabilito che gli articoli 49 e 54 TFUE e l'articolo 401 della direttiva 2006/112/CE non ostano all'introduzione di un'imposta come quella in oggetto.

Sentenza del 12 marzo 2020, Tribunale (UE), *Valencia Club de Fútbol / Commissione*, causa T-732/16

«Aiuti di Stato – Aiuti concessi dalla Spagna a favore di determinate società calcistiche professionistiche – Garanzia – Decisione che dichiara gli aiuti incompatibili con il mercato interno – Vantaggio – Impresa in difficoltà – Criterio dell'investitore privato – Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà – Importo dell'aiuto – Beneficiario dell'aiuto – Principio di non discriminazione – Obbligo di motivazione»

Con la decisione (UE) 2017/365, del 4 luglio 2016, relativa all'aiuto di Stato SA.36387 (2013/C) (ex 2013/NN) (ex 2013/CP) al quale la Spagna ha dato esecuzione in favore del Valencia Club de Fútbol, dell'Hércules Club de Fútbol e dell'Elche Club de Fútbol, la Commissione ha rilevato che una garanzia di Sta-

to fornita dall'istituto finanziario della Generalitat Valenciana per il prestito bancario concesso alla Fundació Valencia ai fini della sottoscrizione di azioni del Valencia Club de Fútbol, nell'ambito dell'aumento di capitale deciso da quest'ultimo, e il successivo suo incremento costituivano aiuti illegali e incompatibili con il mercato interno. Pertanto, è stato ordinato alla Spagna di provvedere al recupero dell'aiuto. Nell'annullare questa decisione nella parte relativa al Valencia Club de Fútbol, il Tribunale ha rilevato che la Commissione è incorsa in un errore manifesto di valutazione, reputando che sul mercato non fosse possibile rinvenire alcun parametro corrispondente per il premio di garanzia e che non esistesse un prezzo di mercato per un prestito simile non garantito. Al riguardo, il Tribunale ha sottolineato che la Commissione è altresì venuta meno all'obbligo di effettuare una valutazione globale che tenesse conto di qualsiasi elemento rilevante e le consentisse di determinare se il Valencia Club de Fútbol non avrebbe manifestamente ottenuto agevolazioni analoghe da un operatore privato. Inoltre, la Commissione ha errato nel calcolare il valore delle azioni del Valencia Club de Fútbol costituite in pegno, reputando che esso fosse praticamente nullo e non tenendo conto del fatto che l'esercizio precedente tale concessione era in attivo. Inoltre, la Commissione non ha preso in considerazione ulteriori fattori pertinenti fattori costituiti dall'esistenza di un capitale netto ingente e dalla realizzazione di un utile al lordo delle tasse nel corso dell'esercizio precedente alla concessione dell'aiuto. La Commissione ha impugnato la sentenza del Tribunale dinanzi alla Corte di giustizia (causa C-211/20 P)

Sentenza del 12 marzo 2020, Tribunale (UE), *Elche Club de Fútbol / Commissione*, causa T-901/16

«Aiuti di Stato – Aiuti concessi dalla Spagna a favore di determinate società calcistiche professionistiche – Garanzia – Decisione che dichiara gli aiuti incompatibili con il mercato interno – Beneficiario indiretto – Imputabilità allo Stato – Vantaggio – Criterio dell'investitore privato»

Con decisione (UE) 2017/365, del 4 luglio 2016, relativa all'aiuto di Stato SA.36387 (2013/C) (ex 2013/NN) (ex 2013/CP) al quale la Spagna ha dato esecuzione a favore del Valencia Club de Fútbol, dell'Hércules Club de Fútbol e dell'Elche Club de Fútbol, la Commissione ha riconosciuto che una garanzia di Stato fornita dall'istituto finanziario della Generalitat Valenciana per due prestiti bancari concessi alla Fundació Elche per la sottoscrizione di azioni dell'Elche Club de Fútbol, nell'ambito di un'operazione di aumento di capitale, costituiva un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno. Pertanto, è stato ordinato alla Spagna di provvedere al recupero dell'aiuto. Nell'annullare questa decisione nella parte relativa all'Elche Club de Fútbol, il Tribunale ha rilevato che la Commissione è incorsa in errori manifesti di valutazione quanto all'esistenza di

un vantaggio, in quanto non ha tenuto conto della situazione economica e finanziaria della beneficiaria della garanzia, la Fundación Elche, né dell'ipoteca concessa da questa a titolo di controgaranzia, né della ricapitalizzazione dell'Elche Club de Fútbol al fine di stimare il valore delle azioni costituite in pegno a favore dell'istituto finanziario. Inoltre, la Commissione ha presunto che nessun istituto finanziario si sarebbe fatto garante di un'impresa in difficoltà e, pertanto, che sul mercato non fosse possibile trovare alcun parametro corrispondente per il premio di garanzia. Infine, la Commissione non ha sufficientemente comprovato la sua conclusione relativa all'insufficienza di operazioni analoghe per determinare il prezzo di mercato di un prestito simile non garantito.

Sentenza del 13 maggio 2020, Tribunale (UE), *Volotea SA contro Commissione europea*, causa T-607/17

Si vedano inoltre le sentenze del 13 maggio 2020 rese nei confronti di Germanwings (T-716/17) ed easyJet (T-8/18) aventi ad oggetto la richiesta di annullamento della medesima decisione della Commissione (decisione (UE) 2017/1861 della Commissione del 29 luglio 2016, sull'aiuto di Stato SA.33983).

«Aiuti di Stato – Settore aereo – Aiuto concesso dall'Italia a favore degli aeroporti sardi – Decisione che dichiara l'aiuto in parte compatibile e in parte incompatibile con il mercato interno – Imputabilità allo Stato – Recupero – Aventi diritto – Vantaggio a favore delle compagnie aeree contraenti – Principio dell'operatore privato in economia di mercato – Selettività – Pregiudizio per gli scambi tra Stati membri – Lesione della concorrenza – Recupero – Legittimo affidamento – Obbligo di motivazione»

Il Tribunale ha respinto i ricorsi presentati dalle compagnie aeree Volotea, Germanwings ed easyJet volti all'annullamento della decisione della Commissione del 29 luglio 2016 che ha dichiarato parzialmente incompatibile col mercato interno l'aiuto concesso dall'Italia a favore di varie compagnie aeree europee che servono la Sardegna. Le misure controverse, attuate a seguito dell'adozione di una legge regionale, prevedono la conclusione di accordi commerciali tra le società di gestione aeroportuale e le compagnie aeree per il miglioramento dei collegamenti aerei. Inoltre, indicano le condizioni e le modalità di rimborso, da parte della Regione, alle società di gestione aeroportuale delle somme versate da queste ultime alle compagnie aeree in forza degli accordi conclusi. Confermando la decisione della Commissione, il Tribunale ha ritenuto che le società di gestione degli aeroporti sardi non siano i soggetti beneficiari dell'aiuto, ma soltanto gli intermediari tra la regione e le compagnie aeree. Il livello di controllo esercitato dalla regione sulla concessione dei fondi dimostra l'imputabilità della misura. Inoltre, i pagamenti effettuati dalle società di gestione aeroportuale alle compagnie aeree, in forza degli accordi conclusi, rappresentano una mobilitazione di risorse statali,

in quanto utilizzano i fondi versati dalla regione alle società di gestione aeroportuale. Le sentenze sono state impugnate da Volotea (causa C-331/20 P) e easyJet (causa C-343/20 P).

Sentenza dell'11 giugno 2020, Corte di giustizia (UE), *Commissione e Slovacchia contro Dôvera zdravotná poisťovňa a.s.*, cause riunite C-262/18 P e C-271/18 P

«Impugnazione – Aiuti di Stato – Articolo 107, paragrafo 1, TFUE – Sistema di previdenza sociale – Organismi di assicurazione sanitaria – Nozioni di “impresa” e di “attività economica” – Finalità sociale – Principio di solidarietà – Controllo dello Stato – Valutazione globale – Possibilità di perseguire utili – Concorrenza residua sulla qualità e sull’offerta delle prestazioni di assicurazione sanitaria»

La Grande Sezione della Corte ha annullato la sentenza del Tribunale confermando la sua giurisprudenza riguardante l’inapplicabilità delle norme in materia di aiuti di Stato agli organismi di assicurazione sanitaria operanti sotto il controllo dello Stato nell’ambito di un regime di previdenza sociale che persegue un obiettivo sociale ed attua il principio di solidarietà. In particolare, la Corte ha rilevato che l’esistenza di alcuni elementi di concorrenza nel regime di assicurazione sanitaria obbligatoria slovacco (sulla qualità e sull’entità dell’offerta, come ad esempio l’offerta di prestazioni complementari a titolo gratuito e la libertà degli assicurati di scegliere il proprio organismo assicurativo e di cambiarlo una volta all’anno) non è tale da rimettere in discussione la natura sociale e solidale dell’attività svolta dagli organismi assicurativi nell’ambito di un regime che attua il principio di solidarietà sotto il controllo dello Stato.

Sentenza del 15 luglio 2020, Tribunale (UE), *Irlanda e a. contro Commissione europea*, cause T-778/16 e T-892/16

«Aiuti di Stato – Aiuto al quale l’Irlanda ha dato esecuzione – Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno e illegittimo e ne ordina il recupero – Decisioni anticipate in materia fiscale (tax rulings) – Vantaggi fiscali selettivi – Principio di libera concorrenza»

Con lettere del 29 gennaio 1991 e del 23 maggio 2007, le autorità tributarie irlandesi hanno adottato decisioni anticipate in materia fiscale, dette «ruling fiscali», nei confronti del gruppo Apple in merito agli utili imponibili dell’Apple Sales International e dell’Apple Operations Europe in Irlanda. Nel 2014 la Commissione ha avviato il procedimento di indagine formale ex art. 108(2) TFUE riguardante detti ruling fiscali che si è conclusa con la decisione che qualifica le misure contestate come aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno e ordina il recupero di tale aiuto. L’Irlanda e Apple hanno proposto ricorso rispettivamente

nelle cause T-778/16 e T-892/16, in seguito riunite. Il Tribunale ha ritenuto che la Commissione non sia riuscita a dimostrare sufficientemente l'esistenza di un vantaggio ai sensi dell'art. 107(1) TFUE e, pertanto, ha annullato la decisione. La sentenza è stata impugnata dalla Commissione (causa C-465/20 P).

Sentenza del 22 settembre 2020, Corte di giustizia (UE), *Repubblica d'Austria contro Commissione europea*, causa C-594/18 P

«Impugnazione – Aiuti di Stato – Articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE – Articoli 11 e 194 TFUE – Articolo 1, articolo 2, lettera c), e articolo 106 bis, paragrafo 3, del trattato Euratom – Aiuto previsto in favore della centrale nucleare di Hinkley Point C (Regno Unito) – Decisione che dichiara l'aiuto compatibile con il mercato interno – Obiettivo di interesse comune – Obiettivi ambientali dell'Unione europea – Principi di protezione dell'ambiente, di «chi inquina paga», di precauzione e di sostenibilità – Determinazione dell'attività economica rilevante – Carezza del mercato – Proporzionalità dell'aiuto – Aiuto all'investimento o al funzionamento – Determinazione degli elementi dell'aiuto – Comunicazione sulle garanzie»

La sentenza ha ad oggetto un pacchetto di aiuti, qualificati dalla Commissione come compatibili con il mercato interno ex art. 107(3), lett. c), TFUE con decisione dell'8 ottobre 2014, che il Regno Unito progetta di concedere all'unità C della centrale nucleare di Hinkley Point (Somerset, Regno Unito) allo scopo di promuovere la creazione di nuove capacità di produzione di energia nucleare. Si tratta di tre misure: i) un «contratto per differenza» per garantire la stabilità dei prezzi per le vendite di energia elettrica nella fase operativa della centrale, ii) un accordo tra gli investitori della NNB Generation (futuro gestore dell'unità C), e il ministro competente che garantisca un indennizzo in caso di chiusura anticipata della centrale nucleare per ragioni politiche e iii) una garanzia di credito del Regno Unito sulle obbligazioni che la NNB Generation dovrà emettere. L'Austria ha chiesto l'annullamento di questa decisione, ma il Tribunale ha respinto il ricorso con sentenza del 12 luglio 2018 che è stata poi impugnata davanti alla Corte. In estrema sintesi, quest'ultima era dunque chiamata a decidere se la costruzione di una centrale nucleare possa beneficiare di un aiuto di Stato approvato dalla Commissione, in applicazione dell'art. 107(3), lett. c), TFUE. La Corte ha risposto in senso affermativo, respingendo l'impugnazione e confermando la decisione della Commissione.

Sentenza del 24 novembre 2020, Corte di giustizia (UE), *NMI Technologie-transfer*, causa C-516/19

«Rinvio pregiudiziale – Aiuti di Stato – Articoli 107 e 108 TFUE – Regolamento (UE) n. 651/2014 – Esenzione di alcune categorie di aiuti compati-

li con il mercato interno – Allegato I – Piccole e medie imprese (PMI) – Definizione – Requisito dell'indipendenza – Articolo 3, paragrafo 1 – Impresa autonoma – Articolo 3, paragrafo 4 – Esclusione – Controllo indiretto del 25% del capitale o dei diritti di voto da parte di enti pubblici – Nozioni di “controllo” e di “enti pubblici”»

La Corte di giustizia ha chiarito la nozione di piccola e media impresa (PMI) ai fini dell'applicazione del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, di tale regolamento, un'impresa non rientra nella categoria delle PMI se almeno il 25% del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente, eccezion fatta per i casi espressamente contemplati nello stesso articolo. La causa trae origine dal rigetto di una domanda di sovvenzione per un progetto di ricerca e sviluppo presentata da una società a responsabilità limitata il cui capitale era detenuto per il 90% da una fondazione di diritto civile di pubblica utilità. Il capitale di quest'ultima era detenuto essenzialmente da società private e la maggioranza dei membri del comitato dei garanti della stessa era composta da rappresentanti di enti pubblici. La Corte ha riconosciuto che l'articolo 3, paragrafo 4, non osta a una normativa nazionale che esclude che un'impresa possa essere considerata una PMI qualora l'organo dell'impresa che ne detiene la maggior parte del capitale, sebbene non sia autorizzato alla sua gestione quotidiana, sia composto in maggioranza da membri che rappresentano enti pubblici, con la conseguenza che questi ultimi esercitano congiuntamente un controllo indiretto sulla prima impresa. Al riguardo, la Corte ha rilevato che la nozione di enti pubblici include università, istituti di insegnamento superiore e una camera di commercio e dell'industria, quando essi siano istituiti per soddisfare specificamente esigenze di interesse generale, siano dotati di personalità giuridica e siano finanziati in modo maggioritario o controllati direttamente o indirettamente dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici, senza che rilevi, al riguardo, che le persone nominate su proposta di tali enti facciano parte a titolo onorario dell'impresa interessata, dal momento che è nella loro qualità di membri di tali enti che sono state proposte e nominate. Ulteriormente, la Corte ha chiarito che, ai fini dell'esistenza del controllo in parola, è sufficiente che taluni enti pubblici detengano congiuntamente, sia pure indirettamente, almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto dell'impresa interessata, conformemente ai termini dello statuto dell'impresa che esercita il controllo diretto su quest'ultima, senza che sia necessario esaminare anche se tali enti siano in grado di influenzare e di coordinare l'esercizio effettivo da parte dei loro rappresentanti dei diritti di voto di questi

ultimi o se tali rappresentanti tengano effettivamente in considerazione gli interessi dei suddetti enti.

Concorrenza

Sentenza del 30 gennaio 2020, Corte di Giustizia, *Generics (UK) Ltd e altri c. Competition and Markets Authority*, causa C-307/18

«Rinvio pregiudiziale – Concorrenza – Prodotti farmaceutici – Ostacoli all'ingresso nel mercato dei medicinali generici derivanti da accordi di composizione amichevole di controversie relative a brevetti di processo conclusi tra un produttore di farmaci originari titolare di tali brevetti e fabbricanti di prodotti generici – Articolo 101 TFUE – Concorrenza potenziale – Restrizione per oggetto – Qualificazione – Restrizione per effetto – Valutazione degli effetti – Articolo 102 TFUE – Mercato rilevante – Inclusione dei medicinali generici nel mercato rilevante – Abuso di posizione dominante – Qualificazione – Giustificazioni»

Nell'ambito di un rinvio pregiudiziale sollevato dal Competition Appeal Tribunal del Regno Unito, la Corte di Giustizia ha offerto un'attenta analisi dei criteri da seguire per valutare la compatibilità con gli artt. 101 e 102 TFUE dei c.d. *pay-for-delay settlements*, e cioè di quegli accordi transattivi per la definizione di controversie brevettuali mediante cui talune imprese (nella specie, alcuni produttori di farmaci generici) si impegnano a posticipare l'offerta sul mercato di un determinato prodotto (nella specie, alcuni medicinali equivalenti) a fronte di un pagamento corrisposto dall'impresa titolare del brevetto (nella specie, il produttore dei farmaci originari). Nel rispondere al quesito formulato dal giudice del rinvio, la Corte di Giustizia ha in realtà formulato alcuni principi di portata generale che interessano molteplici profili relativi alla corretta applicazione delle regole di concorrenza anche al di fuori dello specifico settore interessato dalla sentenza, a partire da nozioni fondamentali come quelle di concorrenza potenziale ovvero di restrizione per oggetto dell'art. 101 TFUE nonché di definizione del mercato rilevante e del carattere abusivo delle condotte in questione. Quanto alla concorrenza potenziale, pur rilevando che l'esistenza di tale rapporto non richiede che sia provato con certezza che i concorrenti potenziali (nella specie, i possibili produttori di farmaci generici) entreranno effettivamente sul mercato interessato (né, tantomeno, che saranno in grado di rimanervi), la Corte ha escluso che tale rapporto possa derivare dalla sola e ipotetica possibilità di un siffatto ingresso ovvero dalla mera volontà del concorrente di attivarsi in tal senso. Declinando tale principio al caso di specie, la Corte ha concluso che vi è concorrenza potenziale soltanto se, in mancanza del *pay-for-delay settlement*, vi sarebbero

state possibilità reali e concrete di un ingresso sul mercato rilevante da parte delle imprese beneficiarie. Quanto alle restrizioni per oggetto, la Corte ha chiarito che tale nozione è integrata solo quando la condotta (nella specie, il pagamento dal titolare del brevetto alle altre imprese farmaceutiche) trova spiegazione unicamente nell'interesse commerciale delle parti a evitare una concorrenza fondata sui meriti, e salvo che il *pay-for-delay settlement* non sia accompagnato da comprovati effetti favorevoli per la concorrenza, tali da far ragionevolmente dubitare del suo carattere sufficientemente dannoso per la concorrenza. Quanto alla definizione del mercato rilevante, la Corte ha osservato che, nel contesto dei *pay-for-delay settlements*, occorre considerare non solo la versione originaria del farmaco in questione ma anche le versioni generiche dello stesso, anche se queste ultime potrebbero non essere in grado di entrare legalmente sul mercato prima della scadenza del brevetto, qualora i produttori di medicinali generici interessati siano in grado di entrare sul mercato di cui trattasi in tempi brevi e con forza sufficiente a costituire un serio contrappeso al produttore del farmaco originario già presente su tale mercato. Quanto al carattere abusivo della condotta in questione, la Corte ne ha sottolineato la natura di illecito escludente e ha ricordato che in questi casi il carattere abusivo presuppone che la condotta abbia avuto la capacità di restringere la concorrenza e, in particolare, di produrre gli effetti di esclusione dal mercato contestati all'impresa dominante, valutazione che deve essere effettuata alla luce di tutte le circostanze di fatto pertinenti.

Sentenza del 28 maggio 2020, Tribunale, *CK Telecoms UK Investments Ltd c. Commissione europea*, causa T-399/16

«Concorrenza – Concentrazioni – Attività di telecomunicazione wireless – Mercato al dettaglio dei servizi di telecomunicazione mobile – Mercato all'ingrosso dell'accesso e della raccolta delle chiamate nelle reti mobili pubbliche – Acquisizione della Telefónica Europe da parte della Hutchison – Decisione che dichiara la concentrazione incompatibile con il mercato interno – Mercato oligopolistico – Ostacolo significativo ad una concorrenza effettiva – Effetti non coordinati – Onere della prova – Necessità di prova – Quote di mercato – Effetti della concentrazione sui prezzi – Analisi quantitativa della pressione al rialzo atteso sui prezzi – Concorrenti prossimi – Rilevante vincolo concorrenziale – Rilevante forza concorrenziale – Accordi di condivisione di rete – Grado di concentrazione – Indice Herfindahl-Hirschmann – Errore di diritto – Errore di valutazione»

Si tratta di uno dei non frequenti casi in cui una decisione mediante cui la Commissione ha sancito l'incompatibilità con il mercato interno e, quindi, vietato il perfezionamento di una concentrazione è stata annullata in seguito alla presentazione di un ricorso *ex art. 263 TFUE*. Per questa ragione, si tratta di una sentenza molto significativa nell'individuare il corretto standard probatorio che

incombe sulla Commissione. Si tratta della concentrazione fra due delle quattro principali compagnie telefoniche mobili britanniche. Secondo la Commissione, la circostanza per la quale, dopo la concentrazione, la nuova impresa si sarebbe trovata a detenere una quota di mercato pari al 40% e ad operare su un mercato marcatamente oligopolista (poiché popolato soltanto da due concorrenti) avrebbe verosimilmente comportato un aumento dei prezzi e una limitazione della scelta per i consumatori britannici. Il Tribunale ha ritenuto che la Commissione non abbia soddisfatto l'onere della prova su di essa incombente per corroborare tale allegazione e, anzi, che la decisione della Commissione sia viziata da numerosi errori di diritto e di valutazione. L'analisi del Tribunale si concentra sulla nozione di «importante forza concorrenziale» e, cioè, uno dei concetti cardine nell'esame dei c.d. effetti non coordinati delle concentrazioni. In estrema sintesi, il Tribunale ha rilevato che un'impresa può essere qualificata alla stregua di una «importante forza concorrenziale» soltanto ove la Commissione individui specifici elementi che permettano di distinguere il suo impatto sulla concorrenza rispetto a quello degli altri concorrenti, poiché in caso contrario, specie sui mercati oligopolistici, qualsiasi operatore di mercato finirebbe per rientrare in tale nozione con conseguente attribuzione alla Commissione di un potere pressoché discrezionale nello scrutinare ogni operazione di concentrazione. Fra gli altri errori commessi dalla Commissione individuati dal Tribunale vi sono fra l'altro quelli relativi (i) alla mancata prova, con un grado di probabilità sufficientemente elevato, del fatto che i prezzi avrebbero subito un aumento significativo nonché (ii) alla non corretta valorizzazione del ruolo dei c.d. operatori telefonici virtuali (e cioè che non dispongono di una propria infrastruttura).

Sentenza del 18 novembre 2020, Tribunale, *Lietuvos geležinkeliai AB c. Commissione europea*, causa T-814/17

«Concorrenza – Abuso di posizione dominante – Mercato del trasporto ferroviario di merci – Decisione che constata un'infrazione all'articolo 102 TFUE – Accesso da parte di imprese terze alle infrastrutture gestite dalla società nazionale delle ferrovie della Lituania – Smantellamento di un tratto di binario – Nozione di “abuso” – Esclusione effettiva o probabile di un concorrente – Calcolo dell'importo dell'ammenda – Orientamenti per il calcolo dell'importo delle ammende del 2006 – Misure correttive – Proporzionalità – Competenza estesa al merito»

Il Tribunale ha confermato la decisione della Commissione secondo cui, rimuovendo un tratto della linea ferroviaria che collega Lituania e Lettonia, l'impresa pubblica lituana che gestisce l'infrastruttura ferroviaria e al contempo fornisce servizi di trasporto in tale Stato membro ha abusato della propria posizione dominante impedendo l'accesso al mercato nazionale da parte di imprese fornitrici di servizi ferroviari stabilite in Lettonia. La controversia ha avuto origine

dalla denuncia alla Commissione di un'impresa petrolifera cliente dell'*incumbent* lituano che aveva deciso di affidare a un'impresa ferroviaria lettone il trasporto dei prodotti petroliferi raffinati in un sito al confine fra i due Stati membri. In seguito a un guasto su alcune decine di metri di binari, l'impresa ferroviaria lituana ha deciso di non riparare il tratto interessato ma, piuttosto, di smantellare circa 20 km di linea ferroviaria che permetteva il collegamento fra i due Stati membri senza poi procedere alla ricostruzione. In particolare, il Tribunale ha chiarito che tale condotta esula dalla teorica delle c.d. *essential facilities* (di talché non si applica il relativo elevato onere probatorio a carico della Commissione) e costituisce invece una condotta escludente capace di ostacolare l'ingresso nel mercato rilevante e comportare un effetto di preclusione anticoncorrenziale. Infine, ricordato che la c.d. speciale responsabilità che incombe sulle imprese dominanti ai sensi dell'art. 102 TFUE impone loro di non pregiudicare l'esistenza sul mercato rilevante di una concorrenza effettiva e leale, il Tribunale ha sancito che nel caso di specie tale responsabilità precludeva all'impresa ferroviaria lituana di assumere decisioni (come quella contestata) idonee a eliminare ogni possibilità di rimettere in funzione la linea ferroviaria anche nel breve periodo.

Sentenza del 9 dicembre 2020, Corte di giustizia, *Groupe Canal + c. Commissione europea*, causa C-132/19 P

«Impugnazione – Concorrenza – Intese – Distribuzione televisiva – Regolamento (CE) n. 1/2003 – Articolo 9 e articolo 16, paragrafo 1 – Decisione che rende vincolanti taluni impegni – Protezione territoriale assoluta – Sviamento di potere – Valutazione preliminare – Assenza di obbligo per la Commissione europea di tener conto di considerazioni relative all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, TFUE – Accordi diretti alla compartimentazione dei mercati nazionali – Assenza di obbligo per la Commissione di analizzare uno per uno i mercati nazionali interessati – Proporzionalità – Lesione dei diritti contrattuali dei terzi»

Con decisione *ex art. 9 reg. (CE) n. 1/2003*, la Commissione nel 2016 rendeva vincolanti gli impegni offerti da Paramount per risolvere le preoccupazioni concorrenziali riscontrate dalla Commissione con riguardo all'accesso transfrontaliero ai servizi televisivi a pagamento. Paramount si impegnava in particolare a rimuovere e/o disapplicare talune clausole contenute negli accordi di licenza conclusi con Sky e altri operatori televisivi europei che, nel complesso, avevano l'effetto di attribuire a Sky un'esclusiva territoriale assoluta per i mercati di Regno Unito e Irlanda. Si trattava delle clausole che (i) impedivano a Sky di fornire i propri servizi a consumatori di Stati membri diversi da Regno Unito e Irlanda e, specularmente, (ii) imponevano a Paramount di inserire analoghe clausole nei contratti conclusi con altri operatori televisivi europei. La decisione veniva impugnata da uno di tali operatori (Canal+), soggetto estraneo al procedimento svol-

tosì fra Commissione e Paramount e conclusosi con l'accettazione degli impegni. Lamentando, fra l'altro, che la decisione comportava la disapplicazione anche nei suoi confronti degli accordi contrattuali in essere con Paramount, Canal+ contestava la violazione del principio di proporzionalità: la Commissione avrebbe infatti dovuto individuare soluzioni idonee a risolvere le preoccupazioni concorrenziali riscontrate ma più rispettose dei diritti dei terzi. Condividendo tale posizione, la Corte ha chiarito che, nel contesto delle decisioni con impegni, il principio di proporzionalità si atteggia in modo differente a seconda che l'impugnazione sia presentata dall'impresa destinataria della decisione oppure da un soggetto terzo. Se nel primo caso resta ferma la giurisprudenza *Alrosa* (C-441/07 P), nel secondo caso la decisione che obblighi il destinatario a disapplicare clausole contrattuali nei confronti di terzi senza il loro consenso costituisce un'ingerenza nella libertà contrattuale di questi ultimi che supera i limiti dell'art. 9 del reg. (CE) n. 1/2003. Secondo la Corte, la possibilità dei terzi di rivolgersi ai giudici nazionali per lamentare l'inadempimento dell'impresa destinataria della decisione non rappresenta un rimedio effettivo poiché, ai sensi dell'art. 16 reg. (CE) n. 1/2003, i giudici nazionali non possono prendere decisioni in contrasto con una precedente decisione della Commissione, come sarebbe appunto quella che obbligasse un'impresa a violare gli impegni resi obbligatori dalla Commissione con la decisione ad essa indirizzata.

Agricoltura e pesca

Sentenza del 17 dicembre 2020, Corte di giustizia (UE), *WQ contro Land Berlin*, causa C-216/19

«Rinvio pregiudiziale – Politica agricola comune – Regolamento (UE) n. 1307/2013 – Norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno – Regime di pagamento di base – Articolo 24, paragrafo 2, prima frase – Nozione di “ettaro ammissibile a disposizione dell'agricoltore” – Utilizzo illecito della superficie interessata da parte di un terzo – Articolo 32, paragrafo 2, lettera b), ii) – Domanda di attivazione di un diritto all'aiuto per una superficie imboschita – Nozione di “superficie che ha dato diritto di ricevere pagamenti nel 2008” – Regime di pagamento unico o regime di pagamento unico per superficie»

La Corte stabilisce che nel caso in cui per una superficie ammissibile all'aiuto siano presentate contemporaneamente due domande, una del proprietario ed una da parte di un terzo che la utilizza di fatto senza titolo, l'aiuto debba essere concesso al proprietario e non al terzo senza titolo. Infatti l'articolo 24, paragrafo 2, prima frase, del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento euro-

peo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune deve essere interpretato nel senso che, qualora una domanda di aiuto sia presentata sia dal proprietario di superfici agricole sia da un terzo che le utilizza senza alcun fondamento giuridico, gli ettari ammissibili corrispondenti a dette superfici sono "a disposizione" del solo proprietario di queste ultime, ai sensi di tale disposizione.

Sentenza del 16 settembre 2020, Corte di giustizia (UE), *Skonis ir kvapas UAB contro Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos*, causa C-674/19

«Rinvio pregiudiziale – Struttura e aliquote dell'accisa applicabile ai tabacchi lavorati – Direttiva 2011/64/UE – Articolo 2, paragrafo 2 – Articolo 5, paragrafo 1 – Nozione di "Prodotti costituiti interamente o parzialmente da sostanze diverse dal tabacco" – Nozione di "tabacchi da fumo" – Tabacco per pipa ad acqua (narghilè)»

La Corte chiarisce che ai sensi degli articoli 2 e 5 della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 gennaio 2011, relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco lavorato, un tabacco per pipa ad acqua (narghilè), composto da tabacco 24% e altre sostanze deve ritenersi un "prodotto costituito parzialmente da sostanze diverse dal tabacco" e, come tale, deve essere assimilato a un "tabacco da fumo"; ne consegue che l'accisa deve essere calcolata sul peso totale del composto e non solo sulla frazione relativa al tabacco.

Alimenti

Sentenza del 17 dicembre 2020, Corte di giustizia (UE), *Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier contro Société Fromagère du Livradois SAS*, causa C-490/19

«Rinvio pregiudiziale – Agricoltura – Protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari – Regolamento (CE) n. 510/2006 – Regolamento (UE) n. 1151/2012 – Articolo 13, paragrafo 1, lettera d) – Prassi che può indurre in errore il consumatore sulla vera origine dei prodotti – Riproduzione della forma o dell'aspetto che caratterizzano un prodotto la cui denominazione è protetta – Denominazione d'origine protetta (DOP) "Morbier"»

La Corte precisa la differenza fra "evocazione" (di cui all'art. 13, par. 1, lett. b del reg. UE 1151/2012) e "pratica capace di indurre in errore il consuma-

tore” (di cui all’art. 13, par. 1, lett. d del reg. UE 1151/2012) con riferimento alla “forma” di un formaggio DOP, affermando che la privativa di cui all’art. 13 può estendersi anche alla forma (e non solo alla denominazione) se questa assume caratteristiche tali da essere riconducibile in modo univoco al prodotto DOP. In questo caso la violazione della privativa sarà riconducibile alla fattispecie della “evocazione” se la forma del prodotto sarà tale da stimolare nella mente del consumatore medio europeo una immediata associazione di idee con la denominazione protetta; sarà, invece, riconducibile alla ipotesi di slealtà commerciale di cui alla lettera d) qualora la forma sia tale da indurre potenzialmente in errore il consumatore circa l’identità del prodotto simile generico così realizzato e presentato sul mercato (e, dunque, sia idonea ad indurlo in errore facendo confondere il prodotto generico con il prodotto autentico DOP).

Sentenza del 17 dicembre 2020, Corte di giustizia (UE), *Centraal Israëlitisch Consistorie van België e.a.*, causa C-336/19

«Rinvio pregiudiziale – Protezione degli animali durante l’abbattimento – Regolamento (CE) n. 1099/2009 – Articolo 4, paragrafo 1 – Obbligo di stordire gli animali prima di abatterli – Articolo 4, paragrafo 4 – Deroga nell’ambito della macellazione rituale – Articolo 26, paragrafo 2 – Possibilità per gli Stati membri di adottare norme nazionali che mirano ad assicurare agli animali una maggiore protezione in caso di macellazione rituale – Interpretazione – Normativa nazionale che impone, in caso di macellazione rituale, uno stordimento reversibile e inidoneo a provocare la morte – Articolo 13 TFUE – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 10 – Libertà di religione – Libertà di manifestare la propria religione – Limitazione – Proporzionalità – Mancanza di consenso tra gli Stati membri dell’Unione – Margine di discrezionalità riconosciuto agli Stati membri – Principio di sussidiarietà – Validità – Trattamento differenziato della macellazione rituale e dell’abbattimento di animali durante attività venatorie o di pesca nonché durante eventi culturali o sportivi – Insussistenza di discriminazione – Articoli 20, 21 e 22 della Carta dei diritti fondamentali»

Il benessere animale, in quanto valore al quale le società democratiche contemporanee attribuiscono un’importanza maggiore da un certo numero di anni, può, alla luce dell’evoluzione della società, essere preso maggiormente in considerazione nell’ambito della macellazione rituale e contribuire così a giustificare il carattere proporzionato di una normativa nazionale che impone lo stordimento reversibile dell’animale prima della macellazione rituale per sgozzamento. Il bilanciamento fra la libertà religiosa e la tutela del benessere animale quale interesse generale della comunità va effettuato in funzione del rispetto della proporzionalità della misura controversa tanto in termini di necessità quanto di adeguatezza. Una normativa nazionale che disponga lo stordimento dell’animale in for-

ma reversibile e che non ne provochi la morte è in grado di garantire il rispetto della finalità religiosa per la quale è disposto lo sgozzamento dell'animale vivo (necessità del dissanguamento completo, onde evitare che permanga nel corpo dell'animale una frazione di sangue corporeo) evitando, al contempo, inutili sofferenze all'animale da macellare.

Sentenza del 3 dicembre 2020, Corte di giustizia (UE), *Région de Bruxelles-Capitale contro Commissione europea*, Cause riunite C-352/19 P

«Impugnazione – Regolamento (CE) n. 1107/2009 – Immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari – Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2324 – Rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva glifosato – Articolo 263 TFUE – Legittimazione ad agire di un ente regionale – Incidenza diretta»

Il ricorso di un ente regionale o locale deve soddisfare i presupposti di ricevibilità di cui all'articolo 263, quarto comma, TFUE, il quale subordina la ricevibilità di un ricorso proposto da una persona fisica o giuridica contro una decisione di cui non è destinataria alla condizione che essa sia direttamente e individualmente interessata da tale decisione o, se si tratta di un atto regolamentare, che essa sia direttamente interessata da quest'ultimo e detto atto regolamentare non comporti alcuna misura d'esecuzione.

Con riferimento alla possibilità che l'art. 263 TFUE violi la Convenzione di Aarhus 3 e, pertanto, i presupposti di ricevibilità previsti dal TFUE debbano essere interpretati alla luce delle disposizioni di tale convenzione relative all'accesso alla giustizia, la Corte indica che gli accordi internazionali non possono prevalere sul diritto primario dell'Unione. Pertanto, le disposizioni della Convenzione di Aarhus non possono avere l'effetto di modificare i presupposti di ricevibilità dei ricorsi di annullamento fissati dal TFUE.

Il rinnovo dell'approvazione di una sostanza attiva non comporta la conferma, la proroga o il rinnovo delle autorizzazioni all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari che la contengono, dal momento che i loro titolari devono chiederne il rinnovo entro tre mesi dal rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva, domanda sulla quale gli Stati membri devono a loro volta decidere entro dodici mesi. Inoltre, qualora non sia presa alcuna decisione sul rinnovo dell'autorizzazione prima della sua scadenza, l'obbligo di prorogare l'autorizzazione per il periodo necessario incombe, in Belgio, all'autorità federale, competente in forza del diritto nazionale a «stabilire norme di prodotto», e non sulle regioni, come la Regione di Bruxelles-Capitale. Peraltro, se è pur vero che il diritto belga prevede che le regioni sono «associate all'elaborazione delle normative federali in materia di norme di prodotto» e che l'immissione sul mercato e l'impiego di un pesticida per uso agricolo possono essere approvati dal ministro federale competente solo previo parere di un comitato nel quale la Regione di Bruxelles-Capitale è rappresentata da un

esperto, tale competenza consultiva non costituisce un effetto diretto del regolamento n. 1107/2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari.

Il presupposto dell'«incidenza diretta» di cui all'art. 263 par. 4 TFUE che legittima la proposizione del ricorso dev'essere valutato unicamente alla luce degli effetti giuridici della misura controversa, mentre gli eventuali effetti politici di quest'ultima non incidono su tale valutazione. Ne consegue che la Regione di Bruxelles Capitale non è legittimata ai sensi dell'art. 263 TFUE a impugnare la misura in questione.

Sentenza del 8 ottobre 2020, Corte di giustizia (UE), *Union des industries de la protection des plantes contro Premier ministre e a.*, Causa C-514/19

«Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Regolamento (CE) n. 1107/2009 – Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari – Misure di emergenza – Informazione ufficiale della Commissione europea – Direttiva (UE) 2015/1535 – Procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche – Neonicotinoidi – Protezione delle api – Principio di leale cooperazione»

Il principio di leale cooperazione sancito dall'art. 4 TUE, unitamente al principio di buona amministrazione impongono quale obbligo alle istituzioni dell'Unione europea di valutare le comunicazioni di progetti di regole tecniche inoltrate dagli Stati membri alla luce delle normative dell'Unione a prescindere dalla procedura seguita, non potendo essere rigettata una siffatta comunicazione solo per il motivo che esisteva una norma specifica nell'ambito di un regolamento che prevedeva un iter procedurale ad hoc in luogo di quello generale previsto dalla direttiva 2015/1535.

Sentenza del 1° ottobre 2020, Corte di giustizia (UE), *Groupe Lactalis contro Premier ministre e a.*, Causa C-2/18

«Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 1169/2011 – Informazioni ai consumatori sugli alimenti – Articolo 9, paragrafo 1, lettera i), e articolo 26, paragrafo 2, lettera a) – Indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza degli alimenti – Omissione che può indurre in errore il consumatore – Articolo 38, paragrafo 1 – Materie espressamente armonizzate – Articolo 39, paragrafo 2 – Adozione di disposizioni nazionali che prevedono ulteriori indicazioni obbligatorie relative al paese d'origine o al luogo di provenienza di tipi o categorie specifiche di alimenti – Presupposti – Esistenza di un nesso comprovato tra una o più qualità degli alimenti di cui trattasi e la loro origine o provenienza – Nozioni di “nesso comprovato” e di “qualità” – Elementi a prova del fatto che la maggior parte dei consumatori attribuisce un valore significativo alla fornitura di tali informazioni – Disposizione nazionale che prevede l'indicazione obbligatoria dell'origine nazionale, europea o extra-europea del latte»

Il regolamento UE n. 1169/2011 concernente le informazioni ai consumatori sugli alimenti deve essere interpretato nel senso che in base all'art. 26 par. 2 l'obbligo di fornire l'informazione sull'origine dell'alimento per non indurre in errore il consumatore è materia espressamente armonizzata (di talché non residua alcuno spazio di intervento regolatorio a livello nazionale per precisare eventualmente quando una simile condizione si verifichi e come debba essere prevenuta); al contrario, in base all'art. 39 del regolamento medesimo gli Stati membri conservano una propria autonomia regolatoria nel caso di alimenti che presentino un nesso comprovato tra talune qualità e l'origine o provenienza, allorché la maggior parte dei consumatori attribuisce un valore significativo alla fornitura di tali informazioni. I due requisiti devono, in ogni caso, sussistere contemporaneamente, sicché è onere degli Stati membri intenzionati ad adottare disposizioni in materia di obbligo di etichettatura di origine per le fattispecie indicate accertare preliminarmente l'esistenza del nesso qualitativo comprovato, e, a valle, la sussistenza di una comune opinione nei consumatori di rilevanza di una simile informazione. Pertanto una disposizione nazionale che rendesse obbligatoria l'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza di un alimento soltanto sulla base dell'associazione soggettiva che la maggior parte dei consumatori può stabilire tra detta origine o provenienza e talune qualità dell'alimento di cui trattasi potrebbe suggerire che quest'ultimo possiede qualità particolari legate alla sua origine o alla sua provenienza, quando invece l'esistenza di un nesso comprovato tra le une e le altre non è oggettivamente dimostrata.

Sentenza del 1° ottobre 2020, Corte di giustizia (UE), *Entoma SAS contro Ministre de l'Économie et des Finances e Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation*, Causa C-526/19

«Rinvio pregiudiziale – Sicurezza alimentare – Nuovi prodotti e nuovi ingredienti alimentari – Regolamento (CE) n. 258/97 – Articolo 1, paragrafo 2, lettera e) – Nozione di “ingredienti alimentari isolati a partire da animali” – Immissione in commercio – Insetti interi destinati al consumo umano»

La determinazione del significato e della portata dei termini per i quali il diritto dell'Unione non fornisce alcuna definizione dev'essere effettuata conformemente al loro senso abituale nel linguaggio corrente, tenendo conto, al contempo, del contesto in cui essi sono utilizzati e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essi fanno parte.

L'articolo 3 del regolamento 258/97/Ce sui c.d. “novel foods” prevedeva che per “nuovo alimento” dovesse intendersi “qualsiasi alimento non utilizzato in misura significativa per il consumo umano nell'Unione europea prima del 15 maggio 1997 e rientrante in una delle seguenti categorie (...) alimenti costituiti, isolati od ottenuti a partire da animali o da parte dei medesimi (...)”. Gli

insetti devono essere ricompresi nella definizione di “animali”, mentre il termine “ingredienti alimentari” implica che il prodotto sia un componente di un alimento complesso, non potendo costituire in sé l'intero alimento. Pertanto gli animali interi non possono essere considerati “ingredienti”. Una interpretazione di segno contrario, sebbene giustificata dalle finalità della norma, finirebbe per essere *contra legem* superando il dato letterale della norma. Tale limite, che risponde senza dubbio ai principi imperativi di certezza del diritto e di prevedibilità della legge, è stato esplicitamente riconosciuto dalla Corte nell'ambito della giurisprudenza sulla interpretazione conforme del diritto nazionale.

Sentenza del 1° ottobre 2020, Corte di giustizia (UE), *Staatssecretaris van Financiën contro X*, Causa C-331/19

«Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 98 – Facoltà per gli Stati membri di applicare un'aliquota IVA ridotta a talune cessioni di beni e prestazioni di servizi – Allegato III, punto 1 – Nozioni di “prodotti alimentari destinati al consumo umano” e “prodotti normalmente utilizzati per integrare o sostituire prodotti alimentari” – Prodotti afrodisiaci»

La sentenza segnala la mancanza di “universalità” delle definizioni di alimento e integratore alimentare contenute nelle rispettive discipline generali sulla legislazione alimentare Ue, ove il campo di applicazione delle suddette nozioni sia diverso. La vicenda riguardava un contenzioso in materia di IVA, la cui aliquota può essere agevolata ai sensi della vigente normativa Ue solo per i prodotti alimentari destinati al consumo umano e per quelli destinati ad integrare l'alimentazione umana. Nella disciplina fiscale manca, tuttavia, una esplicita definizione di questi due termini, né sono presenti rinvii espliciti alle norme della legislazione alimentare Ue richiamate in precedenza. Nell'ambito del contenzioso fiscale instauratosi fra l'autorità fiscale olandese e un operatore del settore alimentare per l'applicazione del regime IVA agevolato a prodotti “afrodisiaci” il giudice nazionale ha disposto un rinvio pregiudiziale alla CGUE per chiarire la portata delle definizioni della legislazione alimentare generale e la loro utilizzabilità in ambito fiscale.

Secondo i Giudici del Lussemburgo:

- 1) in mancanza di una definizione esplicita di un termine o concetto nell'ambito della specifica norma Ue applicabile il suo significato va desunto conformemente al senso abituale dei termini che lo compongono nel linguaggio corrente, tenendo conto al contempo del contesto in cui tali termini sono utilizzati e degli scopi perseguiti dalla normativa in cui gli stessi sono inseriti;
- 2) secondo il linguaggio comune costituiscono “prodotti alimentari destinati al consumo umano” tutti i prodotti contenenti sostanze nutritive costituen-

- ti, energetiche e regolatrici dell'organismo umano, necessarie al mantenimento della vita, al funzionamento e allo sviluppo di tale organismo, assunte per fornire a quest'ultimo tali sostanze;
- 3) è irrilevante che tale prodotto abbia o meno effetti benefici per la salute, che la sua ingestione implichi o meno un certo piacere per il consumatore e che il suo utilizzo rientri in un certo contesto conviviale;
 - 4) poiché nel contesto della disciplina IVA la natura di "prodotto alimentare" consente di accedere, in via eccezionale, ad una deroga al regime ordinario, la nozione stessa deve essere interpretata restrittivamente;
 - 5) la definizione di "alimento" contenuta nel regolamento 178/02/Ce non è applicabile alla fattispecie in esame *ratione materiae* in quanto quest'ultima disposizione ha come obiettivo la tutela della salute e riguarda tutte le sostanze che contribuiscono a garantire la sicurezza alimentare. Con la nozione particolarmente "ampia" di "alimento" questo regolamento si riferisce, quindi, a finalità che eccedono i termini contenuti nella disciplina sull'IVA;
 - 6) ne consegue che qualsiasi prodotto destinato al consumo umano che apporti all'organismo umano sostanze nutritive necessarie al mantenimento della vita, al funzionamento e allo sviluppo di tale organismo rientra nella categoria di cui all'allegato III, punto 1, della direttiva IVA, anche se il consumo di tale prodotto produce anche altri effetti; per contro, un prodotto che non contenga sostanze nutritive o ne contenga in quantità del tutto trascurabile e il cui consumo serva unicamente a produrre effetti diversi da quelli necessari al mantenimento in vita, al funzionamento o allo sviluppo dell'organismo umano non può rientrare in tale categoria.

Sentenza del 10 settembre 2020 Corte di giustizia (UE), *Konsumentombudsmannen contro Mezina AB*, Causa C-363/19

«Rinvio pregiudiziale – Sicurezza alimentare – Indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari – Regolamento (CE) n. 1924/2006 – Articoli 5 e 6 – Fondatezza scientifica delle indicazioni – Prove scientifiche generalmente accettate – Articolo 10, paragrafo 1 – Articolo 28, paragrafo 5 – Regime transitorio – Pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno – Direttiva 2005/29/CE – Articolo 3, paragrafo 4 – Relazione tra le disposizioni della direttiva 2005/29 e altre norme dell'Unione che disciplinano aspetti specifici delle pratiche commerciali sleali»

Con riferimento ai c.d. "*botanicals*" (sostanze vegetali per le quali, essendo la valutazione EFSA ancora "*pending*", non sono stati approvati i relativi *claims* salutistici ex art. 13 reg. 1924/06/Ce) la Corte ribadisce che, in forza della clausola transitoria di cui all'art. 28 paragrafo 5 del medesimo regolamento le affermazioni salutistiche di cui all'art. 13 possono essere fatte dagli OSA sotto la propria

responsabilità, purché conformi al regolamento stesso. Il regolamento 1924/06 definisce il livello di appropriatezza delle prove necessarie a validare un claim salutistico laddove afferma che devono sussistere “prove scientifiche generalmente accettate”. Siffatte prove (che è onere dell’OSA esibire in caso di contestazione) non possono, dunque, consistere in credenze diffuse, dicerie tratte dalla saggezza popolare, o osservazioni ed esperienze di persone estranee alla comunità scientifica. La necessaria riconducibilità delle prove alla “comunità scientifica” non esclude che l’OSA possa produrle in casa, purché lo faccia in base a criteri scientifici ed abbiano una attendibilità scientifica sufficiente. Di conseguenza nell’ambito del regime transitorio di cui all’art. 28 cit. un OSA che decida di fornire una indicazione sulla salute deve, sotto la propria responsabilità, conoscere gli effetti sulla salute della sostanza oggetto di tale indicazione, il che implica che egli sia in grado di provare la realtà di tali effetti e che l’onere della prova sia a suo carico. Peraltro il livello di prova richiesto non è disciplinato, nel merito, dal regolamento; ne consegue che la valutazione di appropriatezza deve essere effettuata dal giudice nazionale in base alla normativa nazionale. Il regolamento 1924/06/Ce, contenendo norme specifiche riguardo alle indicazioni sulla salute che compaiono nell’etichettatura, nella presentazione dei prodotti alimentari immessi sul mercato dell’Unione e nella relativa pubblicità, costituisce *lex specialis* rispetto alle norme generali, poste a tutela dei consumatori contro le pratiche sleali delle imprese, come quelle previste dalla direttiva 2005/29/Ce. Ne consegue che, in caso di conflitto tra le disposizioni della direttiva 2005/29/Ce e quelle del regolamento n. 1924/06/Ce, le disposizioni di questo secondo strumento prevalgono e verranno applicate a siffatti aspetti specifici delle pratiche commerciali sleali.

Sentenza del 9 settembre 2020, Tribunale (UE), *Repubblica di Slovenia contro Commissione europea*, causa T-626/17

«Agricoltura – Regolamento (UE) n. 1308/2013 – Denominazioni di origine nel settore vitivinicolo – Etichettatura dei vini – Menzione del nome di una varietà di uve da vino che contiene o è costituito da una denominazione di origine protetta – Divieto – Deroga – Regolamento delegato (UE) 2017/1353 – Inserimento del nome della varietà di uve da vino “teran” nell’elenco di cui all’allegato XV, parte A, del regolamento (CE) n. 607/2009 – Effetto retroattivo a decorrere dalla data di adesione della Repubblica di Croazia all’Unione – Denominazione di origine protetta slovena “Teran” – Certezza del diritto – Legittimo affidamento – Proporzionalità – Diritto di proprietà – Atto relativo alle condizioni di adesione della Croazia all’Unione – Accordo interistituzionale “Legiferare meglio” – Equilibrio istituzionale»

Il Tribunale afferma che, poiché l’art. 100 par. 3 secondo comma del regolamento 1308/2013 (OCM Unica) è in continuità con il precedente articolo 118

Undecies del regolamento 1234/2007/Ce (precedente OCM Unica), il fatto che la Commissione abbia utilizzato il primo come base giuridica per l'adozione di un regolamento delegato che retroagisce nel tempo ad un momento anteriore, in cui era in vigore il regolamento precedente, non inficia la validità del regolamento delegato stesso. Infatti "la Commissione non si è avvalsa, in sostanza, nei confronti della Repubblica di Croazia, di un nuovo potere di cui la Repubblica di Slovenia non era a conoscenza, per quanto riguarda il periodo compreso fra il 1° luglio 2013 e il 1° gennaio 2014. Inoltre è pacifico che anche se la Commissione avesse potuto fondarsi sull'art. 118 undecies del reg. 1234/07/Ce per adottare il regolamento impugnato, essa sarebbe giunta al medesimo risultato, ossia la concessione di una deroga in materia di etichettatura per i vini croati dall'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione.

L'adozione di un atto dell'Ue deve basarsi sulle norme in vigore al momento dell'adozione dell'atto in oggetto. Ne consegue che un regolamento delegato deve essere adottato sulla base della norma che conferisce alla Commissione il potere di adottarlo vigente al momento dell'adozione e non in base alla norma precedente, ancorché i suoi effetti retroagiscano ad una data anteriore all'entrata in vigore del regolamento-base sul cui fondamento viene esercitata la delega.

Il principio di certezza del diritto richiede, da un lato, che le norme giuridiche siano chiare e precise, e, dall'altro, che la loro applicazione sia prevedibile per coloro che vi sono sottoposti. Il principio della tutela del legittimo affidamento è, invece, definito come un diritto appartenente a qualsiasi soggetto che si trovi in una situazione dalla quale risulti che l'amministrazione abbia fatto sorgere in capo al medesimo aspettative fondate. Tale principio può essere invocato anche dagli Stati. Nessuno può invocare la tutela del legittimo affidamento in mancanza di precise assicurazioni fornitegli dall'amministrazione. Nessun operatore economico può vantare un diritto quesito o anche un legittimo affidamento sulla conservazione di una situazione di fatto che può essere modificata da decisioni adottate dalle due istituzioni dell'Unione nell'ambito del loro potere discrezionale. Il principio di certezza del diritto osta, in linea di principio, a che l'efficacia nel tempo di un atto dell'Unione decorra da una data anteriore alla sua pubblicazione. Tuttavia tale divieto non è assoluto e può essere escluso, in via eccezionale, qualora lo esiga lo scopo da raggiungere e purché il legittimo affidamento degli interessati sia debitamente rispettato.

La materia delle denominazioni geografiche rientra nell'ambito della Politica Agricola, campo in cui le istituzioni Ue hanno grande discrezionalità. In questo contesto la proporzionalità delle misure adottate deve essere valutata alla stregua del parametro della non manifesta sproporzione in relazione all'obiettivo legittimo perseguito. Autorizzando l'uso del nome di varietà di uve da vino "teran" nel

rispetto di particolari condizioni di etichettatura, la Commissione non è andata manifestamente oltre quanto necessario per conseguire un simile obiettivo.

Sentenza del 5 marzo 2020, Corte di giustizia (UE), *Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi contro Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)*, causa C-766/18 P

«Impugnazione – Marchio dell'Unione europea – Regolamento (CE) n. 207/2009 – Opposizione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b) – Formaggi – Marchio BBQLOUMI; marchio collettivo anteriore HALLOUMI – Rischio di confusione – Criteri di valutazione – Applicabilità in caso di marchio anteriore collettivo – Interdipendenza tra la somiglianza dei marchi in conflitto e quella dei prodotti o servizi designati da tali marchi»

Il rischio di confusione fra marchi registrati va inteso come rischio che il pubblico possa credere che i prodotti o i servizi contraddistinti dal marchio anteriore e quelli designati dal marchio richiesto successivamente provengano dalla stessa impresa o, eventualmente, da imprese economicamente legate tra loro. Nell'ipotesi in cui il marchio anteriore sia un marchio collettivo, la cui funzione essenziale è quella di distinguere i prodotti o i servizi dei membri dell'associazione titolare da quelli di altre imprese, il rischio di confusione deve essere inteso come il rischio che il pubblico possa credere che i prodotti o servizi coperti dal marchio anteriore o, se del caso, da imprese economicamente legate a tali membri o a tale associazione siano confusi con quelli dell'impresa che ha richiesto il marchio successivo.

La giurisprudenza concernente il rischio di confusione fra marchi individuali è applicabile alle cause relative a un marchio collettivo anteriore. Pertanto l'esistenza di un rischio di confusione deve essere valutata globalmente tenendo conto di tutti i fattori rilevanti del caso di specie.

Per quanto riguarda la somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei marchi in conflitto, tale valutazione deve essere basata sull'impressione generale che essi trasmettono al pubblico di riferimento. Detta valutazione globale comporta una certa interdipendenza tra i fattori presi in considerazione e, in particolare, tra la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o servizi cui essi si riferiscono. Infatti un debole grado di somiglianza tra i prodotti o servizi contrassegnati può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi e viceversa.

Il grado di distintività del marchio anteriore, che determina la portata della tutela da esso conferita, rientra tra i fattori rilevanti del caso di specie. Se il carattere distintivo del marchio anteriore è significativo, tale circostanza è tale da aumentare il rischio di confusione. Ciò posto, l'esistenza di un rischio di confusione non è esclusa quando il carattere distintivo del marchio anteriore è debole.

Alla luce di quanto sopra, premesso che il Tribunale ha valutato i marchi in conflitto solo debolmente simili sul piano fonetico e concettuale, spettava allo stesso verificare se l'identità dei prodotti designati (entrambi formaggi) poteva compensare questa debolezza sul piano del rischio di confusione. Non essendo stata effettuata questa seconda valutazione la sentenza va annullata.

Sentenza del 30 gennaio 2020, Corte di giustizia (UE), *Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG contro Queisser Pharma GmbH & Co. KG*, causa C-524/18

«Rinvio pregiudiziale – Salute – Informazione e tutela dei consumatori – Regolamento (CE) n. 1924/2006 – Decisione di esecuzione 2013/63/UE – Indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari – Articolo 10, paragrafo 3 – Riferimento a benefici generali e non specifici – Nozione di “accompagnamento” di un'indicazione specifica sulla salute – Obbligo di produrre prove scientifiche – Portata»

Il regolamento 1924/06/Ce, perseguendo in uno l'obiettivo della tutela della libera circolazione delle merci nel mercato interno e la protezione del consumatore, deve essere interpretato nel senso che le informazioni di carattere generale, consentite ex art. 10, paragrafo 3, di regola consistenti in dichiarazioni facili e attraenti, che fanno riferimento a benefici salutistici derivanti dal consumo del prodotto potenzialmente fraintendibili dal consumatore medio, devono essere accompagnate da una indicazione specifica sulla salute figurante nell'elenco autorizzato dalla Commissione europea. L'associazione fra le due informazioni deve risultare in modo chiaro ed evidente, di modo che, di regola, i due claims dovrebbero risultare presenti nello stesso campo visivo e in continuità sia spaziale (ravvicinate) che concettuale (collegamento facilmente comprensibile). Tuttavia in casi eccezionali (da valutare volta per volta), laddove le indicazioni specifiche sulla salute non possano integralmente comparire sullo stesso lato della confezione in cui è apposto il claim “generale” che sono destinate a suffragare, a causa del loro numero elevato o della loro lunghezza, un collegamento visivo diretto – come, ad esempio, l'uso di un asterisco – potrebbe risultare sufficiente qualora assicurati in modo chiaro e perfettamente comprensibile per il consumatore, la corrispondenza del contenuto, sul piano spaziale, tra le indicazioni sulla salute e il riferimento.

Le indicazioni generali sulla salute ex art. 10 par. 3 del regolamento 1924/06/Ce, pur non essendo soggette ad autonoma autorizzazione, devono comunque essere scientificamente fondate, posto che il regolamento le autorizza a condizione che rispettino tutti i requisiti dello stesso, fra i quali il primo è la veridicità scientifica. Ne consegue che l'Operatore del Settore Alimentare che intenda farne uso deve poterne dimostrare la fondatezza scientifica. Tuttavia, nel caso in cui siano chiaramente suffragate da un claim specifico abbinato che sia stato autorizzato dalla Commissione europea il fondamento scientifico si presume.

COMMERCIO INTERNAZIONALE E INVESTIMENTI

Sentenza del 19 febbraio 2020, Corte Suprema del Regno Unito, *Micula and Others v. Romania*, [2020] UKSC 5

Convenzione ICSID – esecuzione dei lodi – sospensione dell'esecuzione – principio di leale cooperazione – obblighi *erga omnes partes*

La pronuncia della Corte Suprema del Regno Unito riguardava la richiesta di esecuzione di un lodo reso nel 2013 nella nota controversia *Micula and Other v. Romania*. Tale esecuzione, sospesa con decisione del giudice nazionale in primo grado, poi confermata in appello, era stata considerata dalla Commissione europea una violazione del diritto dell'Unione europea. La Corte Suprema ha invece riconosciuto ai ricorrenti la possibilità di ottenere l'esecuzione del lodo in loro favore, sulla base di due argomentazioni. In primo luogo, i giudici di primo e secondo grado avrebbero ecceduto i propri poteri nel garantire la sospensione dell'esecuzione, in contrasto con quanto previsto dalla Convenzione ICSID del 1965. Inoltre, la Corte ha ritenuto applicabile al caso di specie l'art. 351 TFUE, che consente agli Stati membri di derogare al diritto UE per adempiere obblighi internazionali assunti prima dell'adesione all'Unione. Sebbene la giurisprudenza della Corte di giustizia abbia sempre escluso che tale clausola possa rilevare nei rapporti intra-UE, la Corte Suprema ha invece ritenuto di poter fare applicazione dell'art. 351 TFUE rispetto ad accordi internazionali che producano obblighi di natura collettiva o *erga omnes partes*, dando così precedenza agli obblighi di esecuzione contemplati dalla Convenzione ICSID.

Lodo del 28 febbraio 2020, *The PV Investors v. The Kingdom of Spain*, PCA Case No. 2012-14 (Carta europea dell'energia)

Carta europea dell'energia – energie rinnovabili – legittimo affidamento – trattamento giusto ed equo – tassi di rendimento – principio di ragionevolezza

La pronuncia riguardava una serie di ricorsi presentati nei confronti della Spagna e relativi al venir meno, nell'ordinamento spagnolo, di un programma di incentivi pubblici nel settore delle energie rinnovabili. Essa si segnala per un discostamento dalla prassi arbitrale precedente, non avendo il tribunale arbitrale riconosciuto una violazione del legittimo affidamento dei ricorrenti derivante dalla modifica della legislazione spagnola. Sulla base di questa premessa, il tribunale ha riconosciuto ai ricorrenti il diritto a ricevere dal governo spagnolo un tasso di rendimento ragionevole, da quantificarsi secondo il regime applicabile al momento di avvio dell'investimento.

Lodo del 29 giugno 2020, *Strabag SE v. Libya*, ICSID Case No. ARB(AF)/15/1 (BIT Austria-Libia)

Guerra civile – *reflective losses* – *privity of contracts* – attribuzione di condotta allo Stato – *umbrella clause* – riparazione delle perdite subite in guerra – obbligo di sicurezza e protezione

Il lodo è stato reso in esito a un procedimento instaurato nel 2015 in base all'accordo bilaterale sugli investimenti tra l'Austria e la Libia, ai sensi delle ICSID Additional Facility rules. La controversia si colloca nel contesto della guerra civile libica. La società locale sorta da una *joint venture* tra la società austriaca ricorrente e l'impresa di Stato di investimento e sviluppo (LIDCO) aveva concluso contratti di costruzione di infrastrutture e strade con alcune entità parastatali libiche. Sulla propria competenza, il tribunale (Crook-Crivellaro-Ziade) ritiene in particolare che, stando alla lettera della 'umbrella clause' dell'accordo bilaterale, l'investitore austriaco possa avanzare contro la Libia pretese fondate sull'accordo, ma relative alle pretese contrattuali vantate dalla società libica controllata ('reflective losses') nei confronti delle parti libiche, la cui condotta è attribuibile al governo (art. 5 degli Articoli sulla responsabilità internazionale dello Stato), e considerando impraticabile e non sicura nel contesto post-2011 la soluzione dettata dalle clausole contrattuali sulla scelta del foro a favore delle corti libiche (anche alla luce della Convenzione de L'Aja del 2005). Quanto al merito, la violazione dell'*umbrella clause* è configurata in riferimento a fatture inevase, ritardi e interruzioni, e cause di forza maggiore, senza decurtare i pagamenti anticipati a titolo di garanzia (sul punto, l'opinione dissenziente di Ziade). Inoltre, l'ampio obbligo pattizio di riparazione delle perdite di guerra è ritenuto sussistere con riguardo all'occupazione di siti del progetto, alla requisizione formale di attrezzature e macchinari, e ai danni causati durante l'occupazione; questa clausola non è considerata *lex specialis* nell'ambito dell'accordo, ma l'accertamento della sua violazione risulta assorbente sul piano dell'economia processuale e finanziaria rispetto alle pretese relative all'espropriazione e al trattamento giusto ed equo. Infine, il contesto di guerra civile impedisce al tribunale di individuare una violazione da parte del governo libico dell'obbligo di *due diligence* insito nell'obbligo di sicurezza e protezione.

Nuove regole arbitrali della International Chamber of Commerce (ICC), 30 ottobre 2020

L'ICC ha pubblicato una nuova serie di norme sull'arbitrato, che dovrebbe entrare in vigore il 1 gennaio 2021, e sostituiranno una precedente versione del 2017. Oltre ad includere accorgimenti determinati dalle vicende dell'ultimo periodo (come il potere dei tribunali di convocare udienze virtuali), le regole 2021 includono diversi emendamenti rilevanti per l'arbitrato stato-investitore. Nei casi basati su trattati, è previsto un requisito secondo cui gli arbitri nomi-

nati dalle parti devono essere di nazionalità diversa da quella delle parti. Nei casi basati sui trattati viene altresì vietato esplicitamente l'accesso all'arbitrato d'urgenza. Inoltre, sono presenti nuove disposizioni che impongono la divulgazione di accordi di finanziamento di terze parti (TPF).

Lodo del 7 ottobre 2020, *Spółdzielnia Pracy Muszynianka v. Slovak Republic*, PCA case no. 2017/08 (BIT Slovacchia–Polonia)

UNCITRAL – Investimenti nella produzione di acque minerali – Approccio *Iura novit curia* – Obiezione intra UE – Decisione e dichiarazione Achmea – “accordo successivo” – Trattamento giusto ed equo

Il tribunale arbitrale, dopo aver stabilito la propria competenza, rigetta le obiezioni di ammissibilità opposte dalla Slovacchia alle rivendicazioni del ricorrente il quale lamentava una violazione del BIT Slovacchia-Polonia derivante dalla modifica della Costituzione slovacca vietante il trasporto transfrontaliero di acqua minerale non confezionata. Il tribunale ha inoltre respinto l'obiezione della Slovacchia relativa all'incompatibilità del BIT con il diritto UE affermando che la propria giurisdizione si fonda primariamente sul diritto internazionale e sul BIT in particolare. Nel valutare la rilevanza di Achmea il tribunale ha ricalcato il ragionamento del tribunale in *Griffin v. Poland* e negando il valore di “accordo successivo” all'accordo di estinzione tra Stati Membri.

Lodo del 6 ottobre 2020, *Interocean Oil Development Company and Inter-ocean Oil Exploration Company v. Federal Republic of Nigeria*, ICSID Case No. ARB/13/20. (Nigeria Investment Promotion Commission Act)

Investment Promotion Commission Act (NIPC) – Giurisdizione – Diritto internazionale consuetudinario – Attribuzione di condotta di privati allo stato – CDI

Il tribunale arbitrale, dopo aver stabilito la propria competenza in forza del *Nigeria Investment Protection Commission Act*, ha respinto nel merito le istanze presentate dalle società statunitensi (interocean Oil Company e Inter-ocean Oil Exploration Company). Queste consistevano nel considerare le azioni delle agenzie della Repubblica federale nigeriana, dei tribunali nazionali e quelle private di Festus Fadeyi quali atti di espropriazione indiretta e attribuibili alla Nigeria in forza del principio di attribuzione di diritto internazionale. In particolare, il tribunale ha concluso che nella misura in cui le agenzie nigeriane (NNPC) hanno agito esclusivamente a titolo commerciale, le disposizioni di cui agli articoli 4 e 7 della CDI non trovano applicazione al caso di specie escludendo l'attribuibilità delle condotte allo Stato nigeriano.

SVILUPPO E SOSTENIBILITÀ

Ambiente e cambiamenti climatici

Considerazioni (*views*) del 7 gennaio 2020 relative alla Comunicazione n. 2728/2016, Comitato per i diritti umani, *Teitiota v. New Zealand*, UN Doc. n. CCPR/C/127/D/2728/2016

«*Nazioni Unite – Human Rights Committee – Cambiamenti climatici – Diritto alla vita – Non-refoulement – Rifugiati*»

Il Comitato per i diritti umani della Nazioni Unite ha, per la prima volta, riconosciuto che, potenzialmente, gli effetti che i cambiamenti climatici hanno sulla mobilità umana possono innescare l'obbligo di *non-refoulement* quando la vita di un migrante risulta essere a rischio a causa del degrado e dei disastri ambientali. Nel caso in oggetto, tuttavia, il Comitato ha deciso che la rimozione del Signor Teitiota e della sua famiglia dalla Nuova Zelanda era legittima poiché questo rischio non poteva essere adeguatamente stabilito.

Denuncia del 15 gennaio 2020 presentata ai Relatori speciali delle Nazioni Unite, *Rights of Indigenous People in Addressing Climate-Forced Displacement*

«*Nazioni Unite – Special rapporteurs – Diritti umani – Cambiamenti climatici – Popolazioni indigene – Climate-forced displacement*»

Cinque tribù indiane degli Stati Uniti hanno presentato una denuncia alle Nazioni Unite sostenendo che il governo statunitense ha violato i loro diritti umani per non aver affrontato il problema della migrazione indotta dai cambiamenti climatici. La denuncia chiede a diversi Relatori Speciali di intervenire con una indagine e di raccomandare al governo degli Stati Uniti e agli Stati dell'Alaska e della Louisiana di prendere provvedimenti per affrontare il problema della mobilità forzata causata dal cambiamento climatico.

Comunicazione del 30 novembre 2020, CEDU, sez. IV, *Cláudia Duarte Agostinho e altri c. Portogallo e altri 32 Stati*, ricorso n. 39371/207 del 7 settembre 2020

«*CEDU – Diritto alla vita – Diritto alla vita privata – Divieto di discriminazione – Cambiamenti climatici – Accordo di Parigi*»

A settembre 2020, sei giovani portoghesi, supportati dalla ONG Global Legal Action Network, hanno presentato un ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo contro 33 paesi membri del Consiglio d'Europa, accusandoli di violare i loro diritti, non avendo adottato misure sufficienti contro il cambiamento climatico, così come prescritto dall'Accordo di Parigi. Nonostante i mezzi di ricorso disponibili presso i tribunali nazionali di ogni stato chiamato in causa non siano

stati esauriti, la Corte ha accolto in via prioritaria la richiesta, dando così inizio alla fase processuale, in quanto, in una causa così complessa, per i giovani richiedenti sarebbe stato un onere eccessivo e sproporzionato.

Decisione del 19 novembre 2020, Consiglio di stato francese, *Commune de Grande-Synthe*, ricorso n. 427301

«Francia – Ambiente – Cambiamenti climatici – Emissioni di gas a effetto serra – Accordo di Parigi – L’Affaire du siècle»

Il Consiglio di stato francese, in risposta a un ricorso avanzato dalla città di Grande-Synthe, a cui si erano uniti i comuni di Parigi e Grenoble e le quattro ONG del movimento *L’Affaire du siècle* (*Notre Affaire à Tous*, Fondazione Nicolas Hulot, Greenpeace France e Oxfam France), ha chiesto formalmente al governo di giustificare come la traiettoria di riduzione di CO₂ entro il 2030 rispetti gli impegni presi con la firma dell’Accordo di Parigi. Lo Stato francese ha ora tre mesi di tempo per dimostrare sia la credibilità della traiettoria annunciata sia che i mezzi che ha messo in atto sono commisurati ai suoi impegni.

Sentenza del 16 dicembre 2020, Corte suprema del Regno Unito, *Friends of the Earth Ltd and others c. Heathrow Airport Ltd*, causa n. UKSC 2020/0042

«Regno Unito – Ambiente – Cambiamenti climatici – Emissioni di gas a effetto serra – Accordo di Parigi – Heathrow third runway»

A febbraio 2020, la Corte d’appello inglese aveva ritenuto illegale l’approvazione della costruzione della terza pista dell’aeroporto di Heathrow poiché il governo non aveva tenuto conto degli impegni assunti dal Regno Unito nell’ambito dell’accordo sul clima di Parigi del 2015, che impone di mantenere l’aumento della temperatura globale il più vicino possibile a 1,5°C. Ribaltando questa decisione, a dicembre 2020, la Corte suprema ha però stabilito che la strategia per l’aeroporto, al momento in cui era stata concordata, nel 2018, si basava, legittimamente, su obiettivi climatici precedenti, meno rigorosi. La società responsabile dell’espansione dell’aeroporto può ora chiedere il permesso di costruire la pista di decollo e atterraggio, ma dovrà superare una consultazione pubblica e, se gli ispettori edilizi approveranno il progetto, il governo avrà ancora l’ultima parola.

Nuove Tecnologie

White paper del 19 febbraio 2020, Commissione europea, *WHITE PAPER On Artificial Intelligence – A European approach to excellence and trust*, COM(2020) 65 final

«nuove tecnologie – intelligenza artificiale – diritto dell’Unione europea – regolamentazione»

La Commissione europea – dando attuazione alla *Strategy on Artificial Intelligence* approvata nel 2018 – ha pubblicato un *white paper* con cui propone misure per facilitare la cooperazione tra gli Stati membri al fine di sviluppare ricerche e aumentare gli investimenti nello sviluppo tecnologico legato in particolare agli usi dell'intelligenza artificiale. Inoltre, la Commissione ha avanzato alcune proposte iniziali di regolamentazione giuridica di questa tecnologia. Pur non occupandosi degli usi militari, la Commissione, in particolare, evidenzia la necessità che lo sviluppo di tecnologie fondate sull'intelligenza artificiale ritenute 'rischiose' sia accompagnato dalla previsione di strumenti giuridici volti a tutelare le persone che dalle applicazioni di siffatte tecnologie subiscono danni.

Sentenza del 16 luglio 2020, Corte di Giustizia (UE), *Facebook Ireland e Schrems*, causa C-311/18

«Rinvio pregiudiziale – Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Articoli 7, 8 e 47 – Regolamento (UE) 2016/679 – Articolo 2, paragrafo 2 – Ambito di applicazione – Trasferimento a fini commerciali di dati personali verso paesi terzi»

La Corte afferma, in via di principio, che il diritto dell'Unione, e segnatamente il Regolamento generale sulla protezione dei dati (2016/679), si applica ad un trasferimento di dati personali effettuato a fini commerciali da un operatore economico stabilito in uno Stato membro verso un operatore economico stabilito in un paese terzo anche se, durante o dopo detto trasferimento, tali dati possono essere soggetti a trattamento a fini di sicurezza pubblica, di difesa e di sicurezza dello Stato ad opera delle autorità del paese terzo considerato. La Corte chiarisce poi che detto trasferimento possa avvenire solo se lo Stato terzo garantisca uno standard di tutela dei dati personali *equivalente* a quello garantito all'interno dell'Unione europea. Sulla scorta di ciò, la Corte invalida la decisione della Commissione sull'accordo *privacy shield* tra Unione europea e Stati Uniti, ma conferma la validità delle clausole contrattuali standard per il trasferimento internazionale di dati.

Sentenza del 6 ottobre 2020, Corte di Giustizia (UE), *Privacy International*, causa C-623/17

«Rinvio pregiudiziale – Trattamento dei dati personali nel settore delle comunicazioni elettroniche – Fornitori di servizi di comunicazione elettronica – Trasmissione generalizzata e indifferenziata dei dati relativi al traffico e dei dati di ubicazione – Salvaguardia della sicurezza nazionale – Direttiva 2002/58/CE – Ambito di applicazione – Articolo 1, paragrafo 3, e articolo 3 – Riservatezza delle comunicazioni elettroniche – Tutela – Articolo 5 e articolo 15, paragrafo 1 –

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Articoli 7, 8 e 11 nonché articolo 52, paragrafo 1 – Articolo 4, paragrafo 2, TUE»

Secondo la Corte il diritto dell'Unione osta a una normativa nazionale che impone a un fornitore di servizi di comunicazione elettronica, a fini di lotta ai reati in generale o di salvaguardia della sicurezza nazionale, la trasmissione o la conservazione generalizzata e indifferenziata di dati relativi al traffico e all'ubicazione. La Corte afferma anche che in situazioni in cui uno Stato membro affronti una minaccia grave per la sicurezza nazionale che si riveli reale e attuale o prevedibile, esso può derogare all'obbligo di garantire la riservatezza dei dati relativi alle comunicazioni elettroniche imponendo, per il tramite di misure legislative, una conservazione generalizzata e indifferenziata di tali dati per un periodo limitato allo stretto necessario, ma rinnovabile nel caso in cui detta minaccia persista.

Raccomandazione dell'8 aprile 2020, Comitato dei Ministri, Consiglio d'Europa, *Recommendation CM/Rec(2020)1 of the Committee of Ministers to member States on the human rights impacts of algorithmic systems*

«decisioni algoritmiche – diritti umani – nuove tecnologie – Comitato dei Ministri – Consiglio d'Europa»

Il Comitato dei Ministri adotta una raccomandazione – allegando le relative linee guida – per indurre gli Stati membri del Consiglio d'Europa ad adottare misure legislative per minimizzare l'impatto delle decisioni algoritmiche sul godimento dei diritti fondamentali.

Studio del 17 dicembre 2020, Ad Hoc Committee on Artificial Intelligence (CAHAI), Consiglio d'Europa, *Feasibility Study on AI Legal Standard*, CAHAI(2020)23

«nuove tecnologie – intelligenza artificiale – Consiglio d'Europa – regolamentazione»

Il Comitato ha redatto uno studio con cui ha fissato alcuni principi guida per la regolamentazione giuridica delle tecnologie basate sull'intelligenza artificiale. Lo studio prende in particolare considerazione la necessità di rispettare i diritti fondamentali e lo stato di diritto e sarà sottoposto al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa per una definitiva adozione.

Responsabilità sociale d'impresa (PCN OCSE)

Istanza specifica del 16 gennaio 2020, *Society for Threatened Peoples c. BKW Energie AG*, Punto di Contatto Nazionale OCSE Svizzera

L'istanza è stata presentata dalla ONG Society for Threatened Peoples contro gli investimenti della BKW attraverso il consorzio di investitori Nordic Wind

Power DA, in relazione al finanziamento della costruzione di un impianto eolico in Norvegia. Uno dei siti si trova infatti in un'area occupata in gran parte dai pascoli invernali delle renne della comunità indigena Sami. I ricorrenti lamentano l'incompatibilità del comportamento della società con le linee guida OCSE, in quanto la società sarebbe stata a conoscenza delle violazioni dei diritti umani connesse al progetto. In particolare, l'ONG chiede il rispetto del principio del "free, prior and informed consent", per assicurare il coinvolgimento delle comunità indigene locali i cui territori sono interessati dal progetto, e l'introduzione di un meccanismo interno di ricorso per le comunità indigene, anche al fine di rispettare il diritto alla terra. Le *non-compliance* contestate riguardano il Capitolo II, par. A10, A13 e il capitolo IV, par. 3, 5, delle Linee Guida OCSE. Il 12 maggio 2020 il PCN ha emesso valutazione iniziale di ammissione dell'istanza.

Istanza specifica del 30 gennaio 2020, *Australian Bushfire Victims, Friends of the Earth Australia, c. ANZ Bank*, Punto di Contatto Nazionale, Australia

L'istanza è stata presentata contro ANZ Bank quale finanziatore principale nel settore dei combustibili fossili, per non aver considerato i target di riduzione delle emissioni dell'accordo di Parigi con riguardo al suo portfolio prestiti. Gli istanti lamentano la violazione del Capitolo 3, par. 2, 3, Capitolo 6 par. 1, 4, 6 e capitolo 8, par. 2, 4 delle Linee Guida OCSE. In data 24 novembre 2020, il PCN ha accettato l'istanza specifica per un approfondimento nel merito.

Istanza specifica del 29 settembre 2020, *Human Rights Law Centre c. Rio Tinto International Holdings Ltd.*, Punto di Contatto Nazionale OCSE Australia

L'istanza è stata presentata per conto di 156 indigeni della Papua Nuova Guinea per dell'inquinamento causato dalla miniera operata da Rio Tinto a Bougainville. Il ricorso riguarda l'inquinamento causato dai rifiuti della miniera attiva fino al 1989, prima che la stessa fosse chiusa a seguito delle rivolte locali che hanno denunciato distruzione ambientale e disuguaglianza nella distribuzione dei profitti.

Istanza specifica del 30 gennaio 2020, *Divest Invest Protect, Indigenous women in the U.S., Women's Earth & Climate Action Network International (WECAN) c. Credit Suisse*, Punto di Contatto Nazionale OCSE, Stati Uniti.

L'istanza è stata presentata contro Credit Suisse per aver contribuito agli effetti negativi nei confronti di popoli indigeni e dell'ambiente in relazione al finanziamento di società di costruzione della DAPL (Dakota Access Pipeline) e BBP (Bayou Bridge Pipeline). Le violazioni riguardano il mancato rispetto del principio del 'free, prior and informed consent' nei confronti dei popoli indigeni nonché il contributo, tramite il finanziamento, alla crisi climatica dovuta all'uso

di combustibili fossili. L'istanza segue quella già conclusa nel 2019 che ha portato Credit Suisse a includere la protezione dei popoli indigeni all'interno delle proprie linee guida per il finanziamento di progetti.

Istanza specifica dell'11 marzo 2020, *FEDIQUEP and other indigenous federations of the Peruvian Amazon c. Pluspetrol*, Punto di Contatto Nazionale OCSE, Paesi Bassi

L'istanza, presentata da una serie di federazioni di indigeni e supportata da diverse ONG, è rivolta contro la società petrolifera con sede nei Paesi Bassi per non aver condotto una *due diligence* appropriata per le sue operazioni di estrazione del petrolio nell'amazzonia peruviana. La società sarebbe responsabile della contaminazione di diversi siti, dovuta alla mancata manutenzione di oleodotti, sversamenti e incendi, causando inoltre effetti negativi sulla salute delle popolazioni indigene. Gli istanti lamentano in particolare una non-compliance in relazione agli obblighi di *due diligence* e l'inesistenza di rimedi, oltre alla violazione del diritto al cibo, all'acqua, alla terra e all'autodeterminazione dei popoli indigeni.

Istanza specifica del 22 giugno 2020, *Society for Threatened People Switzerland c. UBS Group AG*, Punto di Contatto Nazionale OCSE, Svizzera

L'istanza riguarda il finanziamento da parte della banca alla società Hangzhou Hikvision Digital Technologi Co. Ltd. che si occupa di tecnologie di sorveglianza, coinvolta nella sorveglianza di massa degli Uiguri e altre minoranze in Cina. La *non-compliance* si basa sulla relazione commerciale che UBS ha instaurato con la società, senza condurre un'appropriata *due diligence* né aver messo in pratica misure volte a prevenire o mitigare l'impatto negativo dell'attività della società. I ricorrenti chiedono quindi il riconoscimento di queste non-compliance e l'inclusione di clausole che consentano a UBS di risolvere i contratti con partner commerciali coinvolti in violazioni di diritti umani, così come un incremento delle policy interne di trasparenza sulla gestione di potenziali rischi di impatto negativo sui diritti umani direttamente connessi ai finanziamenti.

Istanza specifica del 28 agosto 2020, *Association Lumière Synergie Développement, Association of Women Fish Processors of Bargny Guedj c. Tosyali Holding Ltd.*, Punto di Contatto Nazionale OCSE, Turchia

I ricorrenti hanno presentato istanza contro la società turca Tosyali per asserite non-compliance in relazione alle attività della società in Senegal, consistenti nella costruzione di un complesso minerario siderurgico, in zone utilizzate dalle donne dell'associazione Women Fish Processors. In particolare, lamentano la mancanza di una *human rights due diligence* adeguata e una valutazione di impatto ambientale.

Istanza specifica del 9 settembre 2020, *Foodfirst Information & Action Network, Inclusive Development International c. Heidelberg Cement AG*, Punto di Contatto Nazionale OCSE Germania

L'istanza è presentata dalle predette ONG per conto di alcune comunità di Java, Indonesia, dove la società coinvolta avrebbe costruito una miniera e un cementificio danneggiando le comunità indigene, impedendo loro l'accesso all'acqua e ai siti sacri. Una valutazione di impatto ambientale compiuta da istituzioni indonesiane avrebbe confermato i rischi di privazione delle risorse idriche di sussistenza per la comunità nonché grave impatto sull'ecosistema locale.

Istanza specifica del 17 settembre 2020, *Pesticide Action Network of Asia Pacific, ECCHR et al c. Syngenta AG*, Punto di Contatto Nazionale OCSE, Svizzera

L'istanza è stata presentata per conto di un gruppo di famiglie di agricoltori dell'India centrale, per avvelenamento da pesticidi dovuto all'uso di un insetticida prodotto da Syngenta, contenente agenti vietati in Unione europea e in Svizzera. L'utilizzo del pesticida avrebbe provocato circa 800 avvelenamenti e più di venti decessi, oltre ad effetti permanenti sulla salute dei braccianti. Inoltre, l'avvelenamento avrebbe causato l'impovertimento delle famiglie coinvolte. Gli istanti chiedono alla società di interrompere la vendita di pesticidi tossici ai braccianti indiani e risarcire le famiglie delle spese mediche e dei minori introiti. Una causa per responsabilità è stata parallelamente avviata dinanzi alle corti svizzere.

Istanza specifica del 12 novembre 2020, *Centre d'Actions pour la Vie et la Terre, Comités Riverains de Veille c. Société d'Organisation de Management et de Développement des Industries Alimentaires et Agricoles*, Punto di Contatto Nazionale OCSE, Francia

L'istanza riguarda l'attività del gruppo agroalimentare francese relativa all'attività di una sussidiaria in Cameroon, operante nel settore della canna da zucchero con piantagioni nella regione centrale del paese. La società, tramite la sussidiaria, avrebbe causato gravi danni alla salute umana e all'ambiente nella regione, dovuti all'uso di pesticidi e fertilizzanti, distruzione di habitat naturali per creare nuove aree di coltivazione e inquinamento di aria, acqua e falde.

Istanza specifica del 26 novembre 2020, *Justice for Myanmar et al c. POSCO*, Punto di Contatto Nazionale OCSE, Corea

L'istanza è presentata da una serie di organizzazioni e ONG, contestualmente al PCN e alla Commissione nazionale per i diritti umani in Corea e allo UNWGBHR, per denunciare le relazioni commerciali di alcune multinazionali coreane con l'esercito del Myanmar, che contribuirebbe alla perpetrazione di crimini di guerra, crimini contro l'umanità e genocidio. Gli istanti sostengono ci sia

una violazione delle Linee Guida OCSE poiché le società non avrebbero condotto una appropriata *human rights due diligence* per prevenire e mitigare gli abusi e chiedono la risoluzione di tutti i rapporti commerciali con l'esercito del Myanmar.

Panel OMC

Rapporto dell'Organo di Appello del 4 febbraio 2020, *Russia — Measures Affecting The Importation Of Railway Equipment And Parts Thereof*, WT/DS499/AB/R, «GATT 1994 – Accordo sulle barriere tecniche al commercio – Elaborazione, adozione, e applicazione delle regolamentazioni tecniche – Procedura di valutazione di conformità – Clausola della nazione più favorita – Trattamento nazionale sulla tassazione interna – Restrizioni quantitative»;

Rapporto dell'Organo di Appello del 6 febbraio 2020, *United States – Countervailing Measures on Supercalendered Paper from Canada*, WT/DS505/AB/R, «GATT 1994 – Accordo sui sussidi e sulle misure compensative – Nozione di sussidio – Requisito di specificità – Calcolo dell'importo del sussidio – Nozione di beneficio in termini di vantaggio conferito al beneficiario – Imposizione di misure compensative»;

Rapporto dell'Organo di Appello del 9 giugno 2020, *Australia — Certain Measures Concerning Trademarks, Geographical Indications and Other Plain Packaging Requirements Applicable to Tobacco Products and Packaging*, WT/DS435/AB/R e WT/DS441/AB/R, «Accordo sulle barriere tecniche al commercio – GATT 1994 – Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale legati al commercio – Marchi – Requisiti di utilizzo – Protezione delle indicazioni geografiche – Elaborazione, adozione, e applicazione delle regolamentazioni tecniche – Trattamento nazionale sulla tassazione interna»;

Rapporto del Panel del 16 giugno 2020, *Saudi Arabia – Measures Concerning the Protection of Intellectual Property Rights*, WT/DS567/R, «GATT 1994 – Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale legati al commercio – Accordo antidumping – Misure antidumping – Misure compensative – Trattamento nazionale – Clausola della nazione più favorita – Protezione degli esecutori, dei produttori di fonogrammi, e delle organizzazioni di radiodiffusione – Accertamento del pregiudizio»;

Rapporto del Panel del 24 luglio 2020, *European Union — Cost Adjustment Methodologies and Certain Anti-Dumping Measures on Imports from Russia – (Second complaint)*, WT/DS494/R, «Accordo Antidumping – Accordo sui sus-

sidi e sulle misure compensative – Accordo che istituisce l'Organizzazione Mondiale del Commercio – GATT 1994 – Determinazione del dumping – Determinazione del pregiudizio – Avvio del procedimento e successiva inchiesta – Imposizione di misure antidumping – Durata e riesame delle misure antidumping»;

Rapporto del Panel del 24 agosto 2020, *United States – Countervailing Measures on Softwood Lumber from Canada*, WT/DS533/R, «Accordo sui sussidi e sulle misure compensative – GATT 1994 – Nozione di sussidio – Calcolo dell'ammontare del sussidio – Vantaggio conferito al beneficiario – Misure compensative – Requisito di specificità – Avvio del procedimento e successiva inchiesta – Determinazione del pregiudizio»;

Rapporto del Panel del 15 settembre 2020, *United States – Tariff Measures on Certain Goods from China*, WT/DS543/R, «GATT 1994 – Intesa sulla risoluzione delle controversie (DSU) – Clausola della nazione più favorita – Rafforzamento del sistema multilaterale – Concessioni»;

Rapporto del Panel del 30 novembre 2020, *Korea – Sunset Review of Anti-Dumping Duties on Stainless Steel Bar*, WT/DS553/R, «Accordo antidumping – GATT 1994 – Determinazione di dumping – Misure antidumping – Misure compensative».

